



Allegato 21 quinquies
Check-list per la verifica delle operazioni di appalti di lavori ai sensi del D.lgs n. 50/2016

Programma Regionale:								
Tipo Attività: Audit operazioni								
Tipo Checklist: Check-list Appalti Lavori D.Lgs. 50/2016								
Titolarietà Check-list:								
Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Indicazione	
C	Programmazione e Progettazione							
T	Qualificazione Stazione appaltante e programmazione degli interventi							
ST	Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza							
1	La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).	D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i requisiti tecnici e organizzativi per l'iscrizione delle Stazioni appaltanti all'elenco dell'ANAC. Ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC stabilisce inoltre modalità attuative del sistema di qualificazione, diversificate in funzione anche delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. A riguardo l'ANAC ha pubblicato le Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016» (approvate con Delibera n. 235 del 15/02/2017). L'art. 41 del D.Lgs. 50/2016, prevede infine che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle Centrali di Committenza.						
2	In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 3						
2.1	ricorrendo ad una Centrale di committenza?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 3						
2.2	mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 3						
2.3	mediante acquisizione diretta ed autonoma di lavori da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 1						
2.4	(per importi fino a 150.000) attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza e dai soggetti aggregatori?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 1						
3	Nel caso di appalti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 Euro, la Stazione appaltante	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 2						
3.1	è qualificata?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 2						
3.2	ha proceduto all'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza? (in caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate.)	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 2						
4	Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di lavori è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:	L'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4 è stata sospesa fino al 31/12/2020 dalla L.55/2019 (conversione del Dlg 32/2019) entrata in vigore il 18/06/2019						
4.1	ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4						
4.2	mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza;	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4						
4.3	ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014? (Solo per Appalti successivi al 20.05.2017) Oppure presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della L. 56/2014	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4 è stato modificato dal D.Lgs. 56/2017					Il presente punto di controllo riporta sia la formulazione del Dlg 50/2016 che quella modificata dal Dlg 56/2017	
5	In caso di ricorso a una Centrale di committenza, tale Centrale è qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1						
6	La Centrale di committenza ha curato la procedura di aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto con la Stazione appaltante?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 7						

ST	Pianificazione, programmazione e progettazione						
1	I lavori affidati, il cui valore stimato è pari o superiore a 100.000 euro, sono compresi nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali?	D.Lgs 50/2016 art. 21 comma 1 e comma 3					D.Lgs 50/2016 art. 21 co. 1 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017. La modifica non impatta sul presente punto di controllo
2	Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente e sui siti informativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici?	D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 7 Comunicato ANAC 26/10/2016 D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/1/2018 n. 14					
3	Per i lavori di importo superiore a un milione di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori, l'Amministrazione ha approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica? Ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori, l'Amministrazione ha approvato preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'art. 23 comma 5?	D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017 entrato in vigore il 20.05.2017					La parte evidenziata si applica solo alle procedure successive al 20/05/2017 data di entrata in vigore del Dlgs 56/2017
4	Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente e sui siti informativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio sui contratti pubblici?	D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 7 Comunicato ANAC 26/10/2016 D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/1/2018 n. 14					
5	Prima dell'avvio della procedura d'appalto, la Stazione appaltante ha svolto, se del caso, consultazioni preliminari di mercato del mercato nel rispetto dei principi di uguaglianza, trattamento, trasparenza e non discriminazione?	D.Lgs. 50/2016 art. 66, modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva UE 24/2014 art. 40 Cfr. punto 1.1 Sezione I della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Fabricom C 21/03 e C 34/03					
6	Ai fini della consultazione preliminare di mercato, l'amministrazione aggiudicatrice ha accettato consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti ed operatori economici, utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto solo a condizione che le stesse non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza?	D.Lgs. 50/2016, art. 66, comma 2 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 15.1 Cfr. punto 1.2 Sezione I della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 18) stabilisce che nel caso di partecipazione precedente irregolare di candidati/offertenti presso l'amministrazione aggiudicatrice, una rettifica finanziaria del 25% se una precedente consulenza resa da un offerente all'amministrazione aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o determina una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE					
7	La Stazione appaltante ha adottato misure appropriate per assicurare che coinvolgimento di candidati e / o offerenti nelle consultazioni preliminari di mercato non creasse distorsioni della concorrenza nella procedura di appalto pubblico?	D.Lgs. 50/2016 art. 67 Direttiva UE 24/2014 art. 40 Cfr. punto 1.23 Sezione I della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Fabricom C 21/03 e C 34/03 La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 18) stabilisce che nel caso di partecipazione precedente irregolare di candidati/offertenti presso l'amministrazione aggiudicatrice, una rettifica finanziaria del 25% se una precedente consulenza resa da un offerente all'amministrazione aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o determina una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE					
8	Il candidato o l'offerente interessato è stato escluso dalla procedura qualora non sia stato possibile in alcun modo garantire il rispetto del principio della parità di trattamento?	D.Lgs. 50/2016 art. 67 comma 2 Direttiva UE 24/2014 art. 41 Cfr. punto 1.4 Sezione I della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Fabricom C 21/03 e C 34/03					
9	Prima di tale eventuale esclusione, la stazione appaltante ha offerto al candidato interessato la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non fosse un elemento in grado di falsare la concorrenza?	D.Lgs. 50/2016 art. 67 comma 2 Direttiva UE 24/2014 art. 41 Cfr. punto 1.5 Sezione I della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Fabricom C 21/03 e C 34/03					
10	Nel caso di lavori pubblici, la progettazione è articolata secondo i tre livelli previsti dalla normativa: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo?	D.Lgs. 50/2016, art. 23 comma 1					D.lgs 50/2016 art. 23 è stato modificato dal D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017. La modifica non impatta sulla formulazione del presente punto di controllo
11	Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha fatto ricorso alle professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o ha utilizzato la procedura del concorso di progettazione e del concorso di idee?	D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 2					
12	Nel caso non siano presenti i primi due livelli di progettazione, il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi?	D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 4					
13	Il RUP ha stabilito i criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione?	D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 9					
14	La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono svolte dal medesimo soggetto?	D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 12					
15	In caso di progettazione esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali?	D.Lgs. 50/2016 art.24.23, comma 5					
16	Nel caso in cui la progettazione definitiva ed esecutiva siano eseguite da soggetti diversi, sono presenti motivate ragioni per l'affidamento disgiunto?	D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 12					
17	È stato rispettato il divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di essere affidatari anche degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 24, comma 7					
18	Nel caso in cui l'affidatario di incarichi di progettazione sia anche affidatario di appalti o concessioni, sono forniti elementi che dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è stata tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori?	D.Lgs. 50/2016, art. 24, comma 7 La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 18) stabilisce che nel caso di partecipazione precedente irregolare di candidati/offertenti presso l'amministrazione aggiudicatrice, una rettifica finanziaria del 25% se una precedente consulenza resa da un offerente all'amministrazione aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o determina una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE					

19	La Stazione appaltante ha svolto una verifica preventiva della progettazione?	D.lgs. 50/2016, art. 26					Art 26 co. 1 La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Art 26 co. 2 La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
20	La verifica preventiva è effettuata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, art. 26, comma 6?	D.lgs. 50/2016, art. 26, comma 6					D.lgs.50/2016 art. 26 è stato modificato dal D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20.05.2017. La modifica non impatta sulla formulazione del presente punto di controllo
57	Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)						
1	La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con atto formale del responsabile di livello apicale dell'unità organizzativa pertinente?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 1 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Linee guida ANAC n. 3 par.2					La modifica apportata dal Dlgs non impatta sulla formulazione del punto di controllo
2	Il RUP è stato nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa e possiede l'adeguato titolo di studio, il necessario inquadramento giuridico nella struttura della Pubblica Amministrazione e competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 1 Linee guida ANAC n. 3 par. 2 e par 4					DOCUMENTI ESAMINATI Atto di nomina del RUP Curriculum vitae del RUP
3	In caso di accertata assenza di dipendenti di ruolo nell'unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 1 Linee guida ANAC n. 3 par. 4					
4	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto o nell'invito a presentare offerta?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 2					
5	Ai fini della nomina del RUP è stato verificato che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? (Verificare con quali modalità la Stazione Appaltante abbia eseguito tali verifiche)	D.lgs. 50/2016, art. 42 Linea Guida ANAC n. 3 par.2					
6	Per appalti di lavori il RUP è un tecnico, o, in mancanza di tale figura professionale, le funzioni del RUP sono assegnate al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 6 Linee Guida ANAC n.3 par.4					
7	Qualora il RUP non possieda tutte i requisiti richiesti, la Stazione appaltante ha provveduto ad affidare l'incarico di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP?	Linea Guida ANAC n. 3 par.2.4					
8	Nel caso di appalti di particolare complessità, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, ha previsto, sin dai primi atti di gara, di conferire appositi incarichi a supporto dell'attività del RUP (es. incarichi di progettazione, verifica di conformità, altri incarichi che la Stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto del RUP)?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 7					
9	Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, il Dirigente competente ha attestato che l'organico della Stazione appaltante presenta carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 par.2					
10	Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016? (Si rimanda alle pertinenti sezioni della Checklist relative alle procedure specifiche)	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 par.2.3 D.lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1					La CL specifica per l'affidamento degli incarichi deve essere compilata solo in presenza di spesa certificata relativa all'incarico de quo
11	Nel caso in cui l'attività di supporto al RUP sia stata affidata a soggetti esterni, in quanto nell'organico della Stazione Appaltante non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, è stato verificato dalla Stazione appaltante il possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale da parte di tali soggetti?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 par. 2.3					
12	Gli affidatari di incarichi di supporto al RUP sono muniti di assicurazione per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza? Tale assicurazione è stata verificata dalla stazione appaltante?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3					
13	La Stazione Appaltante ha verificato il rispetto delle disposizioni di incompatibilità da parte degli affidatari dei servizi di supporto al RUP?	D.lgs. 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 par. 2.3					Verificare la presenza di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in caso di professionisti esterni.

C	Scelta e impostazione della procedura						
T	Scelta e impostazione della procedura						
ST	Definizione della documentazione di gara						
1	In presenza di un Regolamento interno all'Amministrazione relativo alle procedure di appalto, la Stazione appaltante ha agito in conformità ad esso?	D.Lgs. 50/2016, art. 36 Linee Guida ANAC n. 4/2016 Si segnala al riguardo la Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, con la quale sono state trasmesse alle Autorità di Audit le Checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici. In tali Checklist, la Commissione Europea sottolinea che: "Se un appalto pubblico di lavori ha un valore stimato inferiore alla soglia pertinente, un'amministrazione aggiudicatrice, quando aggiudica appalti pubblici, deve sempre rispettare le regole fondamentali del Trattato, in particolare la libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento (articoli 43 e 49 del Trattato CE) e così i principi generali del diritto comunitario (in particolare quelli di trasparenza e parità di trattamento). Dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2008 (Causa C-412/04, Commissione/Italia) emerge che, qualora sia accertato che un tale contratto è di evidente interesse transfrontaliero, l'assegnazione di tale contratto, in assenza di qualsiasi forma di trasparenza, ad un'impresa con sede nello stesso Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese che potrebbero essere interessate al contratto, ma che si trovano in altri Stati membri. A meno che non sia giustificata da circostanze obiettive, siffatta differenza di trattamento, la quale, escludendo tutte le imprese localizzate in un altro Stato membro, opera principalmente a danno di queste ultime, costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea in Commissione contro Irlanda (causa C-507/03), spetta alla Commissione dimostrare che il contratto presentava davvero un "certo interesse transfrontaliero". Quando gli auditor rilevano che un'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto pubblico, con un valore stimato sotto le soglie, in apparente non rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, dovrebbero cercare di stabilire se vi siano elementi che convalidino un interesse transfrontaliero (ad esempio oggetto del contratto, il suo valore stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato incluse la dimensione e la struttura del mercato e le pratiche commerciali, la posizione geografica del luogo di esecuzione, le prove da gare di altri Stati membri o un espresso interesse da parte di imprese di Stati membri diversi). Se ci sono elementi insufficienti a dimostrare l'esistenza di una violazione dei principi generali del Trattato, si dovrebbe esaminare la conformità con la normativa nazionale e, ove opportuno, una violazione dei principi generali del Trattato o della normativa nazionale sugli appalti dovrebbe essere associata ad una violazione del principio di sana gestione finanziaria."					Il regolamento interno, eventualmente adottato dall'Amministrazione, è previsto solo per i contratti sotto soglia di cui all'articolo 36 del d. lgs. 50/2016.
2	È presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 e 71 T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192					
3	In caso di procedure di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) e b) (affidamenti di importo inferiore a 40.000 e superiore a 40.000 e fino a 150.000 per i lavori) la Determina/Decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni:	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Linea Guida ANAC n. 4/2016					Questo punto si applica solo per procedure successive al 20/05/2017 data di entrata in vigore del Dlgs 56/2017
3.1	oggetto dell'affidamento;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017					
3.2	importo;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017					
3.3	fornitore;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017					
3.4	ragioni della scelta del fornitore;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017					
3.5	possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017					
3.6	possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesto).	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017					
4	L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relativo alle soglie europee?	D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6 Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata). La nuova decisione della CE(2019)3452 final del 14.5.2019 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (tale rettifica si applica se il bando di gara riguardante i lavori/i servizi/le forniture in questione non è stato pubblicato nella GU benché ciò fosse richiesto dalle direttive). La rettifica è del 25% se il bando è stato pubblicato utilizzando mezzi adeguati. Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione", che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di frazionamento dei contratti di appalto per evitare il superamento delle soglie di riferimento per il diritto dell'UE.					
5	Per contratti di valore inferiore alla soglia UE, in caso di lavori aggiuntivi assegnati senza pubblicità e senza giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali contratti aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE?	Cfr. Checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici, trasmesse alle Autorità di Audit con Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE					
6	Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia deciso di rendere nota l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione, ove presente, l'avviso di preinformazione contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, parte I, lettera B, Sezione B.1, del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art. 70 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art 48 Cfr. punto 1.1, Sezione II (Pubblicazioni e trasparenza) della Checklist CE					
7	I documenti di gara prevedono quanto segue?	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.1 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.2 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.3 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.4					
7.1	se del caso, il bando di gara o altre misure di pubblicità;						
7.2	l'invito a presentare offerte;						
7.3	il capitolato d'oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo, comprendenti le specifiche tecniche e i criteri pertinenti;						
7.4	il progetto di contratto basato sul modello di contratto (laddove lo stesso può essere utilizzato)						
8	Il bando di gara/avviso contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art. 49 Cfr. punto 2.1 Sezione II (Pubblicazioni e trasparenza) della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Commissione/Francia C-340/02					
9	L'avviso al bando di gara è redatto in conformità ai bandi-tipo adottati dall'ANAC?	D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1 Bando Tipo n.1 del 22/11/2017					
10	La delibera a contrarre contiene le motivazioni per le eventuali deroghe al bando-tipo?	D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1					

11	Il CIG e il CUP sono stati riportati nell'avviso di indizione della gara o nella lettera di invito o, per gli acquisti senza bando/avviso, nel contratto?	Legge n. 136/2010 e delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 Legge 3 del 2003 (CUP), Art. 11						
12	La descrizione dell'oggetto dell'appalto (nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri) e le specifiche tecniche sono formulati in modo sufficientemente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto stesso e alle Amministrazioni di aggiudicare l'appalto?	D.lgs. 50/2016, art. 68, comma 1 e comma 5 lettera a) Direttiva 2014/24/UE art 42 Cfr. punto 2.5 Sezione II della Checklist della CE Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (la rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità); se i lavori/servizi eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%. La Decisione CE(2019) 3452 final del 14.5.2019 prevede in caso di Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto una rettifica finanziaria del 10%						
13	Le specifiche tecniche consentono pari accesso a tutti gli offerenti e non comportano, direttamente o indirettamente, la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza?	Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità), in caso di specifiche tecniche discriminatorie. Direttiva 2014/24/UE, art. 42 D.lgs. 50/2016, art. 68, comma 4 Cfr. punto 2.1 Sezione I della Checklist CE sulle Specifiche tecniche La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 prevede in caso di specifiche tecniche discriminatorie sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica finanziaria pari al 25%. Tale rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.						
14	Nel caso in cui siano state inserite nelle specifiche tecniche, etichettature specifiche (relative a caratteristiche ambientali, sociali o altre caratteristiche), come mezzo di prova che le forniture/servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, queste soddisfano tutte le seguenti condizioni: • sono idonee a definire le caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto; • sono basate su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; • sono state stabilite nell'ambito di un processo aperto e trasparente in cui tutte le parti interessate possono partecipare; • sono accessibili a tutte le parti interessate; • l'operatore economico non ha un'influenza determinante sull'organo che assegna l'etichetta.	D.lgs. 50/2016 art 69 comma 1 Direttiva UE 24/2014 art. 43 Cfr. punto 3.1, Sezione I (Etichettature) della Checklist CE						
15	Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 17.3 Cfr. punto 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 Sezione II (Specifiche tecniche) della Checklist CE. Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità), in caso di specifiche tecniche discriminatorie. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 prevede in caso di specifiche tecniche discriminatorie sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica finanziaria pari al 25%. Tale rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.						
15.1	mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»;							
15.2	In termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto;							
15.3	con la combinazione dei metodi di cui alle lettere a) e b).							
16	Nel caso in cui l'offerente dimostri l'impossibilità di ottenere l'etichettatura specifica o equivalente richiesta dall'Amministrazione, per motivi ad esso non imputabili, l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto l'accettazione di altri mezzi di prova appropriati?	D.lgs. 50/2016 art 69 comma 3 Direttiva UE 24/2014 art. 43 Cfr. punto 3.2 Sezione I (Etichettature) della Checklist CE						
17	Il bando di gara o l'invito a confermare interesse prevede la possibilità di presentare, in sede di offerta, varianti progettuali collegate all'oggetto dell'appalto?	D.lgs. 50/2016, art. 95 co. 14 come modificato dal Dlgs 56/2017 D.lgs. 50/2016, art. 106 come modificato dal Dlgs 56/2017 Direttiva UE 24/2014 art. 45 comma 1 Cfr. punto 4.1 della Check CE e Sezione IV (Varianti)					In mancanza di tale indicazione, le varianti non sono autorizzate	
18	Il bando di gara o l'atto equivalente specifica i requisiti minimi che le varianti progettuali devono rispettare e le modalità specifiche per la loro presentazione?	D.lgs. 50/2016, art. 95, comma 14 come modificato dal Dlgs 56/2017 Direttiva UE 24/2014 art. 45 comma 2 Cfr. punto 4.3 Sezione I (Varianti) della Check CE						
19	Ai fini della valutazione delle varianti progettuali, la stazione appaltante ha applicato il criterio di aggiudicazione previsto per la valutazione delle offerte conformi al progetto?	D.lgs. 50/2016 art. 95 comma 14 b) Direttiva UE 24/2014 art 45 comma 2 Cfr. punto 4.4, Sezione I della Checklist CE sulle Varianti						
20	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente e i criteri oggettivi e non discriminatori per determinare quali lotti saranno aggiudicati allo stesso offerente?	D.lgs. 50/2016, art. 51, comma 3 Direttiva UE 24/2014 art 46 comma 2 Cfr. punto 5.2, Sezione 1 (Suddivisione in lotti) della Checklist CE La Decisione della CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 3) stabilisce in caso di frazionamento artificioso dell'appalto, una rettifica del 100% se il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti. La rettifica è ridotta al 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati						
21	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante ne ha dato motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli art. 99 e 139?	D.lgs. 50/2016, art. 51, comma 1 Direttiva 24/2014 art. 46 comma 1 Cfr. punto 5.1, Sezione 1 della Checklist CE La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 Stabilisce in caso di Mancanza di giustificazione dell'omessa suddivisione di un appalto in lotti un'arrettifica finanziaria del 5%.						

22	<p>Se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, il bando prevede per gli offerenti l'obbligo di indicare una tema di subappalti nel caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, o per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione?</p> <p>A partire dal 20/05/2017 (Dlgs 56/2017) il bando può prevedere la possibilità di ricorrere al subappalto indicando la tema di subappalti se l'appalto di lavori servizi e forniture di importo pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35 oppure, indipendentemente dalle soglie se l'appalto riguarda attività maggiormente esposte a rischio infiltrazione mafiosa come individuate dalla L. 190/2012 art. 1 co.53 (vedi riquadro "indicazioni")</p>	<p>D.lgs. 50/2016, art. 105, comma 6 come modificato dal Dlgs 56/2017</p> <p>La L. 55/2019 di conversione del Dlgs 32/2019 (blocca cantieri) prevede che fino al 31/12/2020 il sub appaltatore non deve essere indicato in fase di gara</p> <p>L. 190/2012 art. 1 comma 53</p> <p>La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 stabilisce con riferimento ai sub appalti nel caso di limitazione ingiustificata degli stessi, una rettifica del 5%</p>					
23	<p>Nel caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere ad un'asta elettronica, i documenti di gara contengono gli elementi minimi richiesti dall'Allegato XII del D.Lgs. 50/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica; • i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati; • le informazioni messe a disposizione nel corso dell'asta elettronica; • informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; • le condizioni alle quali i referenti potranno rilanciare; • informazioni sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle specifiche tecniche di collegamento? 	<p>Allegato XII del D.Lgs. 50/2016</p>					
24	<p>In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la Stazione appaltante ha rispettato le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs. 50/2016?</p>	<p>D.lgs. 50/2016, art. 55, comma 2</p> <p>La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati29 previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti.</p> <p>La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.</p>					
25	<p>Nel bando/documentazione di gara sono stati previsti motivi di esclusione in linea con le disposizioni dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016?</p>	<p>D.lgs. 50/2016 art.80 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017</p> <p>Direttiva 2014/24/UE art. 57</p> <p>Cfr. punto 1, Sezione III della Checklist CE</p> <p>Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p> <p>La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica del 25% se ciò ha potenzialmente comportato che gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. La rettifica è ridotta al 10% se e è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.</p> <p>La stessa decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 al punto 11 prevede inoltre che in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (...) che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici, una rettifica del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara.</p> <p>Una rettifica del 5% nei Casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.</p> <p>Una rettifica del 25% nei Casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto;</p> <p>o casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.</p>					
26	<p>L'amministrazione aggiudicatrice ha accettato il documento di gara unico europeo [DGUE] di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, un'autocertificazione, firmata e datata?</p> <p>Per i contratti di valore molto modesto (inferiore a euro 15.000), è possibile rinunciare a richiedere il DGUE e l'autocertificazione.</p>	<p>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 18.1, 18.4</p> <p>Punto 6 e 7 della CL CE Sez. III (selezione degli offerenti)</p>					
27	<p>Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?</p>	<p>D.lgs. 50/2016, art. 83, commi 1, 2 e 3 e art. 95, commi 1 e 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017</p> <p>Direttiva 2014/24 art. 18, 56, 57, 58, 67</p> <p>Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 18.2</p> <p>CL CE punto 2 sez. III (Selezione qualitativa degli offerenti)</p> <p>Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p> <p>La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica del 25% se ciò ha potenzialmente comportato che gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. La rettifica è ridotta al 10% se e è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.</p> <p>La stessa decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 al punto 11 prevede inoltre che in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (...) che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici, una rettifica del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara.</p> <p>Una rettifica del 5% nei Casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.</p> <p>Una rettifica del 25% nei Casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto;</p> <p>o casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.</p>					

28	I criteri di selezione degli operatori economici previsti dai documenti di gara riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali?	D.lgs. 50/2016, art. 83, comma 1 Cfr. punto 2, Sezione III della Checklist CE La Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 prevede che nel caso siano stati utilizzati criteri di selezione diversi da quelli indicati nella documentazione di gara, una rettifica del 25%						
29	I criteri di selezione previsti dalla documentazione di gara sono correlati e proporzionati all'oggetto del contratto/appalto?	D.lgs. 50/2016, art. 83, comma 2 art. 95 comma 11 Cfr. punto 1, Sezione IV della Checklist CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica del 25% se ciò ha potenzialmente comportato che gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. La rettifica è ridotta al 10% se e è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.						
30	Il bando e la documentazione di gara contengono i criteri e la metodologia di aggiudicazione?	D.lgs. 50/2016, art. 95 comma 6 Direttiva UE 24/2014 art. 67 comma 5 Cfr. punto 3 (seconda domanda) della Sezione IV della Checklist CE						
31	Per quanto riguarda la capacità di esercitare l'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice ha verificato che l'operatore economico soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 18.3						
31.1	a) essere iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, eccetto quando l'operatore economico è un'organizzazione internazionale;							
31.2	b) per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante che è autorizzato a eseguire l'appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una specifica organizzazione professionale.							
32	Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice ha verificato, in particolare, che: a) gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; c) gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara. Ai fini del primo comma, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 19.1						
33	I criteri di aggiudicazione dell'appalto sono stati definiti dalla Stazione appaltante, in modo da non implicare l'effetto di conferire alla stessa un potere di scelta illimitata dell'offerta?	D.lgs. 50/2016 art. 95 comma 1 Direttiva Ue 24/2014 art. 67 comma 4 Cfr. punto 2, Sezione IV della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di Utilizzo di criteri di esclusione selezione e aggiudicazione (...) che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, un'arrettifica finanziaria del 25% (Casi in cui gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali). La rettifica è ridotta al 10% è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di Utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici, una rettifica del 10% se criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è del 5% se stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% se i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.						
34	L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che i criteri di aggiudicazione garantiscano una concorrenza effettiva e che siano accompagnati da specifiche che consentano l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte?	D.lgs. 50/2016 art. 95 comma 1 Direttiva Ue 24/2014 art. 67 comma 4 Cfr. punto 3 della Sezione IV della Checklist CE						
35	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016?	D.lgs. 50/2016, art. 95, commi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13 come modificati dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 Cl. CE punto 1 sez. IV - Aggiudicazione dell'appalto Cfr. Punto precedente per le rettifiche finanziarie						Il criterio del minor prezzo sulla base delle modifiche apportate al comma 4 dal Dlgs 56/2017 si applica: a) fermo restando quanto previsto dall'art. 36 co. 2 lett. d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di € quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo (...) b) INVARIATO;

36	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?	D.Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8 e 9 Cfr. punto di controllo 4 Sezione IV della Checklist CE	Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di mancata indicazione dei criteri di selezione e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione), una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% se i criteri sono stati indicati, ma in modo non sufficientemente dettagliato). Analogia rettifica è prevista in caso di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori, oppure non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità).						
37	Ove la ponderazione non sia possibile per ragioni obiettive, i criteri di valutazione sono stati indicati in ordine decrescente di importanza?	D.Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8 e 9 Cfr. punto 2.3 della Checklist CE							
38	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?	D.Lgs. 50/2016, art. 42 Direttiva 24/2014 art. 24 Art 61 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus Punto 1 della sez. VI - conflitto di interesse - della CL CE La Decisione UE3452/2019 stabilisce in caso di Conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto una rettifica finanziaria del 100%							
39	La procedura di presentazione dell'offerta è svolta mediante utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici?	D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1, 2 e 3							
40	La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art 53 com 1 Cfr. punto 3.1, Sezione II della Checklist CE Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 25.1							
41	Il mancato utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta è motivato, nella relazione unica, esclusivamente dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? a) inadeguatezza dei comuni mezzi di comunicazione elettronici a causa della natura specialistica dell'appalto; b) i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, non possono essere gestiti da programmi aperti o generalmente disponibili; c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiedono attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso con mezzi elettronici; e) le informazioni da scambiare, (es. di natura particolarmente sensibile) richiedono un livello di protezione tale da non essere garantito dall'utilizzo di strumenti e dispositivi comunemente disponibili dagli operatori economici.	D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1 e 3 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 25.1							
42	Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, questi sono stati trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (es. posta certificata o strumenti analoghi) e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni?	D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 2 Direttiva 24/2014 art. 53 comma 1 Cfr. punto di controllo 3.2 Sezione II e 6.2 (Sezione I) della Checklist CE La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. La rettifica è del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). La rettifica è del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %). La Decisione Ce 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto5) stabilisce in caso di tempo insufficiente affinché i potenziali offerenti o candidati ottengano la documentazione di gara o restrizioni all'ottenimento della documentazione di gara, una rettifica finanziaria del 10% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 5% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 25% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è inferiore o uguale a 5 giorni ovvero se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto affatto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, si configura un'irregolarità grave							
43	I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte sono stati determinati tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e nel rispetto dei termini minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, artt. 36, 60, 61, 62, 64 e 65 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Direttiva 2014/24/EU art. 27, 47 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus art. 168 Punto 6.2 della CL CE (Sezione I) Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del: • 25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte; • 10% se tale tempo è inferiore al 60% rispetto agli stessi termini; • 5% se tale tempo è inferiore al 80% rispetto agli stessi termini. La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara.							
44	Le ulteriori richieste supplementari, formulate entro i tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni, in caso di procedura accelerata)?	D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3 Cfr. punto 4.1, Sezione II (Richiesta di chiarimenti) della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari, una rettifica finanziaria del 10%.							

45	Gli eventuali chiarimenti forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice, qualora abbiano modificato le informazioni essenziali incluse nell'avviso/bando o nella documentazione di gara, sono stati comunicati a tutti i potenziali offerenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3 Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 e art. 53 comma 2 Cfr. 4.2 e 4.3, Sezione II (Richiesta di chiarimenti) della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari, una rettifica finanziaria del 10%.					
46	La Stazione appaltante ha esteso proporzionalmente i termini per la presentazione delle offerte e/o per ottenere la documentazione di gara nei seguenti casi: - a seguito di una significativa modifica delle informazioni contenute nel bando/documentazione di gara; - qualora le ulteriori informazioni richieste non siano state fornite entro i 6 giorni prima della scadenza?	D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5 Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 Cfr. punti 4.4, Sezione II e 7.3 Sezione I della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto5) stabilisce in caso di tempo insufficiente affinché i potenziali offerenti o candidati ottengano la documentazione di gara o restrizioni all'ottenimento della documentazione di gara, una rettifica finanziaria del 10% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 5% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 25% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è inferiore o uguale a 5 giorni ovvero se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto affatto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, si configura un'irregolarità grave La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 6) stabilisce in caso di mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte, una rettifica finanziaria del 10%					
47	(Solo per le procedure avviate successivamente al 20/05/2017) Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante ha adottato disposto la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento pubblicata con apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara?	D.Lgs. 57/2017, art. 79 commi 5bis entrato in vigore il 20/05/2017					
57	Obblighi di informazione e pubblicità						
1	Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE?	Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 163 comma 1 e Allegato I punto 2.1 CI CE punto 2.1 della sezione II - Bando di gara La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.					
2	Per i contratti di lavori di importo pari o superiore ai 500.000 Euro, gli avvisi e i bandi sono pubblicati anche sulla GURI - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e riportano le stesse informazioni di quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicate sul profilo di committente?	D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4.2 e art. 36, comma 9 Direttiva 2014/24/UE art. 52 comma 2 Cfr. punto 2.4, Sezione II della Checklist CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.					
3	La pubblicazione in ambito nazionale degli avvisi e bandi, relativi ad appalti di importo pari o superiore alla soglia prevista dall'art. 35, è avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 1 Cfr. 2.2, Sezione II della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.					
4	In caso contrario, l'Amministrazione aggiudicatrice è stata avvisata della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 1 Direttiva UE 24/2014 art. 52 com 1 Cfr. punto 2.3, Sezione II della Checklist CE					

5	Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, nonché alla procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente"?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 D.Lgs. 33/2013 Prime Linee Guida ANAC su Pubblicità e Trasparenza- approvate con delibera n. 1310/2016</p> <p>Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 definisce indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016.</p> <p>Direttiva 25/2014 art. 72 Direttiva 24/2014 allegato V Cl. CE punto 2.4 sez. II- Bando di gara</p> <p>La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.</p> <p>L'ANAC ha approvato, con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, e pubblicato sul suo sito istituzionale le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016".</p>					DOCUMENTI ESAMINATI - Programma triennale dei lavori - Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, D.Lgs. n. 50/2016); - Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016); - Atti indicati dalla tabella ANAC allegata alla Delibera n. 1310/2016
6	Tali atti sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC (ove operativa)?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 2 Decreto MIT del 2/12/2016</p>					DOCUMENTI ESAMINATI Estratti sito MIT e piattaforma digitale ANAC (ove operativa). Tale punto di controllo assume particolare rilievo per le gare sottosoglia per le quali non è richiesta la pubblicazione su GUUE e GU.
7	Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di Enti territoriali, le stazioni appaltanti hanno assolto all'obbligo informativo e di pubblicità tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement?	D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 4					
8	Per i contratti di lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro gli avvisi e i bandi sono stati anche pubblicati nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 9					
9	La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di committente, entro il 31 dicembre, l'avviso di preinformazione sull'appalto da bandire?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 come modificato dalla errata corrige del 15/07/2016 Direttiva CE 2014/24 art. 48 Direttiva 25/2014 art. 72 Direttiva 24/2014 allegato V</p> <p>Punto 1.2. Cl. CE (sez. II Pubblicazione e trasparenza) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.</p>					
10	Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea o dalla Stazione appaltante sul proprio profilo di committente inviandone comunicazione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 come modificato dalla errata corrige del 15/07/2016 Direttiva CE 2014/24 art. 48 Direttiva 25/2014 art. 72 Direttiva 24/2014 allegato V</p> <p>Punto 1.2. Cl. CE (sez. II Pubblicazione e trasparenza) La Decisione CE 3452/2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.</p>					
11	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice utilizzi un avviso di preinformazione come indicazione di gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione, l'avviso soddisfa le condizioni previste dall'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 50/2016? (nelle procedure ristrette, nelle procedure di dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, verificare che le Amministrazioni abbiano invitato simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato il loro interesse, a confermare nuovamente l'interesse.) Regime giuridico dal 1 gennaio 2017, ai sensi del D.M. del MIT 02/12/2016: GUCE, piattaforma ANAC (sino all'attivazione della piattaforma ANAC: pubblicazione nella GURI), profilo web del committente, piattaforma informatica del MIT, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali.)	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 2; art. 75, comma 1. Direttiva 2014/24/UE, artt. 48 e 54</p> <p>Cfr. punto 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4), Sezione II "PIN" Avviso di preinformazione (procedura ristretta) della Checklist CE Cfr. punto 1.3 - 1.4 e 1.5 della Sezione II pubblicità e trasparenza (procedura competitiva con negoziazione)</p>					
12	Gli avvisi e i bandi relativi ad appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa? (Regime giuridico dal 19/04/2016 al 31/12/2016, art. 66, comma 7, D.Lgs. 163/2006: pubblicazione presso la GUCE, la GURI, profilo web del committente, sito web del MIT, sito web presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici, pubblicazione in due quotidiani nazionali e in due quotidiani locali. Regime giuridico dal 1 gennaio 2017, ai sensi del D.M. del MIT 02/12/2016: GUCE, piattaforma ANAC (sino all'attivazione della piattaforma ANAC: pubblicazione nella GURI), profilo web del committente, piattaforma informatica del MIT, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali.)	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 72, comma 1, 2 e 3 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 e art. 73, commi 1, 2, 4.</p> <p>Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Direttiva 24/2014 art. 49, 51 e 52 Punto 2.1 Cl. CE sez. II- Bandi di gara La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.</p>					<p>Art. 70 co. 1 Gli avvisi e i bandi contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.</p> <p>2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salvo le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.</p> <p>3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.</p>

13	Gli avvisi e bandi relativi ad appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa? • sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 01/12/2016? • sul profilo del Committente? • sulla piattaforma digitale presso ANAC? • su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità	D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 ed art. 36, comma 9. Direttiva 24/2014 articoli 49, 51 e 52 CI CE punti 2.2 e 2.3 della sez. Bando di gara Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D.Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI						
14	In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso?	Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (che può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). La Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 6) stabilisce in caso di Mancata pubblicazione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte o mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte, una rettifica finanziaria dal 5% al 10%						
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
1	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1:	D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1						PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
1.1	procedura aperta,							Per dettagli si rimanda al Capitolo Procedura aperta
1.2	procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara,							Per dettagli si rimanda al Capitolo Proced ristretta con bando
1.3	partenariato per l'innovazione,							Per dettagli si rimanda al Capitolo Partenariato innovazione
1.4	procedura competitiva con negoziazione,							Per dettagli si rimanda al Capitolo Proc competitiva con negoz.
1.5	dialogo competitivo,							Per dettagli si rimanda al Capitolo Dialogo Competitivo
1.6	procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,							Per dettagli si rimanda al Capitolo Proc negoziata senza band
1.7	Procedura mediante mercato elettronico							Per dettagli si rimanda al Capitolo Procedure Affidamenti sotto soglia su MEPA; Affidamenti tramite adesione a convenzioni CONSIP; Affidamenti tramite adesione a Accordi Quadro/Convenzioni CONSIP con procedura personalizzata
1.8	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure specifiche per i contratti sottosoglia di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36?							Per dettagli si rimanda al Capitolo Procedure sottosoglia
C	Procedura aperta							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
1	Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1 Direttiva CE 2014/24 art 24 e 47 Cfr. punto 6.1, Sezione I della Checklist CE La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %						PROCEDURA APERTA N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.2)
2	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3 Direttiva CE 2014/24 art 24 e 47 e Direttiva CE 2014/25 art 45 e 66 Cfr. punto 6.4 e 6.5, Sezione I della Checklist CE						
2.1	sussistono ragioni di urgenza debitamente motivate dall'Amministrazione?							
2.2	tale termine è pari o superiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara?							
3	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni se sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 e art. 70 Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2 e art. 48 CL CE punto 6.1 sez. I - Scadenze La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %						CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI PREINFORMAZIONE E NON APPLICABILITA' DEL PUNTO DI CONTROLLO. Cons. Stato, Sez. V, 20/01/2020, n. 441 richiama la decisione della CGUE ha chiarito che – a differenza che nel caso della mancata pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'UE – la violazione dell'obbligo di preinformazione non comporta l'annullamento della gara di appalto purché i principi di equivalenza, di effettività e parità di trattamento siano rispettati, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare (CGUE, Nona Sezione, causa C-518/17 del 10/09/2018). Ad esempio, infatti, le conseguenze della mancata pubblicazione saranno diverse a seconda che sia previsto di procedere ad un affidamento diretto o mediante gara. Nel primo caso, infatti, la mancanza dell'avviso può privare definitivamente l'operatore della possibilità di accedere alla commessa, nel secondo l'adozione di opportuni accorgimenti può elidere il vantaggio iniziale che dall'omissione potrebbe trarre il gestore uscente. Nel caso di specie (gara per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione della rete dei servizi di TPL), l'omessa pubblicazione dell'avviso di preinformazione non ha in concreto impedito al consorzio ricorrente di partecipare alla gara. Inoltre, il CDS ha ritenuto che il termine di presentazione delle offerte indicato dalla stazione appaltante fosse congruo ed adeguato alla complessità dell'appalto e che l'avvenuta presentazione di quattro offerte da parte di operatori interessati costituisse un indice sintomatico di tale congruità e, in generale, dell'idoneità della contestata omissione ad impedire in concreto la partecipazione alla gara e la formulazione di un'offerta utile

3.1	L'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;	Articolo 67 della Direttiva 2014/25/UE Articolo 27 2a della Direttiva 2014/24/UE punto 1.1 della CL CE sez II Pubblicazione e trasparenza						
3.2	L'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara;	Articolo 27 2b) della Direttiva 2014/24/UE						
3.3	Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quindici giorni?	Articolo 27 co. 2 della Direttiva 2014/24/UE						
4	(Solo per procedure successive al 20/05/2017) Nel caso in cui l'Amministrazione abbia previsto la presentazione delle offerte per via elettronica è stato fissato un termine minimo per la ricezione delle medesime non inferiore a 30 giorni alla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs. 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 4 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 24.7						
5	Per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quindici giorni?	Articolo 27 co. 3 della Direttiva 2014/24/UE						
C	Procedura ristretta							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
1	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 28 comma 1 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 % Regolamento ONIBUS - Allegati I						PROCEDURA RISTRETTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO O AVVISO DI INDIZIONE DI GARA N.B.Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.4)
2	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 3 Direttiva 2014/24 art.28 e Direttiva 2014/25/UE art. 46 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %						
3	A seguito della valutazione delle informazioni fornite, tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice?	D.Lgs. 50/2016 art. 61 comma 1 Direttiva 2014/24/UE art. 28 e Direttiva 2014/25/UE art. 46 Cfr. punto 1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Checklist della CE						
4	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 91 e art. 61 co. 3 Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1 Cfr. punti 2 e 2.1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Checklist CE						L'Art. 91 stabilisce le seguenti condizioni: - assicurare il numero minimo di candidati qualificati pari a 5 nelle procedure ristrette. E' pari a 3, nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo - le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo.
5	Al fine di assicurare una effettiva concorrenza sono stati invitati almeno 5 operatori?	D.Lgs. 50/2016, art. 91 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 65 comma 1 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 164 comma 3 e Allegato I, punto 6.1 Punto 3.4 della CL della CE						
6	Nel caso di un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, i termini di ricezione possono essere ridotti di 10 giorni se sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni:	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 4 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %						
6.1	L'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;							
6.2	L'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara;	Direttiva CE 24/2014 art. 48 CL CE punto 1.1 sez. II - Avviso di preinformazione						
7	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di adottare una procedura ristretta accelerata, vi erano ragioni di urgenza debitamente dimostrati?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 comma 6 e art. 47 Cfr. punto 6.5 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						

8	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 Cfr. punto 6.6 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %					
9	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %					
10	L'amministrazione aggiudicatrice ha ridotto di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte qualora abbia accettato che queste ultime possano essere presentate per via elettronica?	Direttiva CE 24/2014 art. 28 comma 5 CL CE 6.2 sez. I - scadenze Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 24.7					
11	La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ne ha fatto precisa indicazione nel bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 1, 6 Direttiva 24/2014 art. 34 comma 4 La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati29 previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.					RICORSO A UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
12	Nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante ha precisato nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 6 b Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 4 lettera b) Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.2 La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati29 previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.					
13	In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante che ha diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi, ha precisato i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria?	Direttiva 2014/24/UE, art. 34 D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 2 La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione (...) una rettifica finanziaria del 25%. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendodiscriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.					

14	Le stazioni appaltanti hanno concesso a tutti gli operatori economici, che soddisfacevano i criteri di selezione, la possibilità di essere ammessi al sistema dinamico di acquisizione per tutto il periodo di efficacia dello stesso?	D.lgs. 50/2016, art. 55, commi 1.7 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. punto 1 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Checklist CE La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati ²⁹ previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.					
15	Sono stati ammessi tutti i candidati che soddisfacevano i criteri di selezione senza alcuna limitazione al numero dei candidati?	D.lgs. 50/2016, art. 55 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. CL CE Procedura "Strumenti elettronici" punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione)					
16	Nei settori ordinari, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato rispettato il termine minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?	D.lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.A) Direttiva 2014/24/UE, art. 34 co. 2 lett.a) Cfr. CL CE Procedura "Strumenti elettronici" punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %					N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.4)
17	Nei settori ordinari, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?	D.lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.B) Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. CL CE Procedura "Strumenti elettronici" punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %					
18	Nei settori speciali, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato fissato il termine minimo di non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?	D.lgs. 50/2016, art. 55, comma 4 Cfr. punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Checklist CE La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %					
19	Nei settori speciali, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?	D.lgs. 50/2016, art. 55, comma 4 Direttiva UE 25/2014 art. 52 co. 2 Cfr. CL CE "Strumenti Elettronici" punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %					

20	La stazione appaltante ha valutato le domande di ammissione al sistema dinamico di acquisizione in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento? In caso di proroga sino a 15 giorni lavorativi, tale proroga è stata debitamente motivata dalla stazione appaltante?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 7 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 5 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.3 La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati29 previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.						
21	Tutte le comunicazioni sono state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici?	D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. CL CE "Strumenti elettronici" punto 4 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati29 previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.						
22	Le stazioni appaltanti hanno indicato nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che in ogni caso non supera i 4 anni di validità?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 12 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 8 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.5 La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati29 previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.						
C	Partenariato Innovazione							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
1	Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 65 per l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione? (Verificare che il ricorso al partenariato per l'innovazione sia motivato dall'esigenza di sviluppare lavori innovativi da acquistare successivamente, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi che ne risultano corrispondono a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.)	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1 Direttiva UE 2014/24 articolo 31 co. 1 Cfr. punto 1 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE
2	Nel documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 7.2 Cfr. punto 3 della Checklist CE (Partenariato innovazione) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione (...) una rettifica finanziaria del 25%. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici una rettifica finanziaria del 10%. Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.						
3	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 1 Allegato I al Reg. 1046/2018 Cfr. punto 2 della Checklist CE (Partenariato innovazione) La Decisione 3452/2019 2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %						N.B.Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.3)

4	Hanno partecipato al partenariato per l'innovazione soltanto gli operatori economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice, previa valutazione delle informazioni fornite?	D.lgs. 50/2016, art 65, comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 1 Allegato I al Reg. 1046/2018 Cfr. punto 2 della Checklist CE (Partenariato innovazione)					
5	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati (comunque non inferiori a n. 3) idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.lgs. 50/2016?	D.lgs. 50/2016, art. 65, comma 4, art. 91 Direttiva UE 2014/24 art. 31 comma 1 Punto 3 CL CE (Partenariato per l'innovazione)					
6	Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016?	D.lgs 50/2016 art. 75					Questo punto di controllo concorre alla verifica del rispetto del principio di concorrenza
7	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo?	D.lgs. 50/2016, art 65, comma 4 Direttiva UE 2014/24 art. 31 Cfr. punto 4 della Checklist CE (Partenariato innovazione)					
8	I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni?	D.lgs. 50/2016, art 65, comma 6 Direttiva UE 2014/24 art. 31 co. 3 Cfr. punto 6 della Checklist CE (Partenariato innovazione)					
9	Nel corso delle negoziazioni, è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?	D.lgs. 50/2016, art 65, comma 7 Direttiva UE 2014/24 art. 31 co. 4 Cfr. punto 7 della Checklist CE (Partenariato innovazione)					
10	Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è previsto che la negoziazione possa svolgersi l'opzione di svolgere le negoziazioni in fasi successive?	D.lgs. 50/2016, art 65, comma 8 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 5 Cfr. punto 5 della Checklist CE (Partenariato innovazione)					
11	L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative?	D.lgs. 50/2016, art 65, comma 9 Direttiva 2014/24/UE art. 6 Cfr. punto 8 della Checklist CE (Partenariato innovazione) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.					
12	L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle differenti fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato?	D.lgs. 50/2016, art 65, comma 10 Direttiva 2014/24/UE art. 7 Cfr. punto 9 della Checklist CE (Partenariato innovazione)					
13	Il valore stimato delle forniture e dei servizi è proporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo?	D.lgs. 50/2016, art 65, comma 10 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 7 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 7.3 Cfr. punto 10 della Checklist CE (Partenariato innovazione)					
C	Procedura competitiva con negoziazione						
T	Scelta e impostazione della procedura						
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori						
1	Sussistono i presupposti di cui all'art. 59, commi 2-4 del D.Lgs. 50/2016, per il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione ed essi sono stati motivatamente richiamati dalla Stazione appaltante nella determina a contare?	D.lgs. 50/2016, art. 59 comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 D.lgs. 50/2016, art. 62 Direttiva 2014/24/UE art. 36 comma 4 Cfr. punto 6.1, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 (punto 7) stabilisce Casi che non giustificano il ricorso ad una procedura competitiva con negoziazione (...) una rettifica finanziaria del 25% se l'Amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva. La rettifica è del 10% nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali procedure nella documentazione di gara, non ha limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli offerenti nel corso delle negoziazioni.					art. 59 co. 2 Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi: a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XII; b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. SOLO PER PROCEDURE SUCCESSIVE AL 20/05/2017 (dlGS 56/2017) Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie." ART. 59 co. 4 Sono considerate inammissibili le offerte: a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara; (lettera a. eliminata a partire dal 20/05/2017 - Dlgs 56/2017) b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse; (lettera c. eliminata a partire dal 20/05/2017 - Dlgs 56/2017) d) che non hanno la qualificazione necessaria; e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

2	L'Amministrazione aggiudicatrice ha identificato, nei documenti di gara, l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e delle caratteristiche delle forniture, o servizi richiesti, specificando i criteri di aggiudicazione e indicando, in particolare, quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare?	D.lgs. 50/2016, art. 62 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 1 Cfr. punto 6.2, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 12) stabilisce nel caso di Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto una rettifica finanziaria del 10% qualora La descrizione contenuta nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa al punto che potenziali offerenti/candidati potrebbero non riuscire a comprendere pienamente l'oggetto dell'appalto, con un effetto dissuasivo di potenziale limitazione della concorrenza					
3	Le informazioni fornite sono sufficientemente precise tali da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto?	D.lgs. 50/2016, art. 62 comma 3 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 1 art. 47 e art. 53 Cfr. punto 6.2.1, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 12) stabilisce nel caso di Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto una rettifica finanziaria del 10% qualora La descrizione contenuta nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa al punto che potenziali offerenti/candidati potrebbero non riuscire a comprendere pienamente l'oggetto dell'appalto, con un effetto dissuasivo di potenziale limitazione della concorrenza					
4	La Stazione appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio a confermare interesse?	D.lgs. 50/2016, art. 62, comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 1 Cfr. punto 7.1, e 7.2 Sezione I Termini della Checklist CE La Decisione 3452/2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %					N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.3)
5	(Solo per le procedure avviate dal 20/05/2017) Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 61 commi 4, 5 e 6 (es. pubblicazione di un avviso di preinformazione, accordo con candidati selezionati, motivi di urgenza) la Stazione appaltante ha rispettato i termini ridotti, ivi previsti, per la ricezione delle domande di partecipazione?	D.lgs. 50/2016, art. 62, comma 4 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 La Decisione 3452/2019 inal del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%					
6	Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara è prevista l'opzione di svolgere la negoziazione in fasi successive?	D.lgs. 50/2016, art. 62 comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 paragrafo 6 Cfr. punto 6.8, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE I20					
7	L'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione è stata presentata dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite?	D.lgs. 50/2016, art. 62, comma 6 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2 Cfr. punto 6.3, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE					
8	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?	D.lgs. 50/2016, art. 62, comma 6, art. 91 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 164 comma 3 e Allegato I, punto 6.2 Cfr. punto 6.4, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE					
9	Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016?	D.lgs 50/2016 art. 75 Direttiva 24/2014 art. 54					Questo punto di controllo concorre alla verifica del rispetto del principio di concorrenza
10	Le offerte finali, i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalla negoziazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici?	D.lgs. 50/2016, art. 62, comma 7 Direttiva 2014/24/UE art. 29 com 3 Cfr. punto 6.5, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE					
11	L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è previsto dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse?	D.lgs. 50/2016, art. 62, comma 8 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 4 Cfr. punto 6.6, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE					
12	Nel corso delle negoziazioni è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?	D.lgs. 50/2016, art. 62, comma 9 Direttiva 2014/24/UE art. 29 co. 5 Cfr. punto 6.7, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE					In particolare così come previsto all'art. 62 co. 9 il rispetto della parità di trattamento attiene ai seguenti elementi: - la SA non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri; - la SA informa tutti i concorrenti NON esclusi delle modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara; - la SA ha concesso un termine sufficiente per ripresentare e modificare, ove opportuno, le offerte modificate
13	Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate?	D.lgs. 50/2016, art. 62, comma 12 Direttiva 2014/24/UE art. 29 paragrafo 7 Cfr. punto 6.9, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE					
14	L'Amministrazione aggiudicatrice ha verificato che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e rispettino le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 50/2016?	D.lgs. 50/2016, art. 94 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, artt. 29 e 56, paragrafo 1 Cfr. punto 6.10, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE					

15	L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte finali sulla base dei criteri di aggiudicazione?	Direttiva 2014/24/UE, artt. 29 paragrafo 7 e 56, paragrafo 1 Cfr. punto 6.11 Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 15) stabilisce che in caso di valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o di valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati, si applica una rettifica finanziaria del 10% se nella valutazione delle offerte: 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati. La rettifica è del 25% qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.						
16	Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno optato per la facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, o di soluzioni da discutere, hanno effettuato tale riduzione applicando correttamente i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara?	D.lgs 50/2016, art. 62 comma 12 Direttiva 2014/24/UE art. 66, 67, 68 e 69 Punto 6.12 sezione I (Svolgimento della procedura - Procedura competitiva con negoziazione) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 15) stabilisce che in caso di valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o di valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati, si applica una rettifica finanziaria del 10% se nella valutazione delle offerte: 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati. La rettifica è del 25% qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.						
C	Dialogo competitivo							
T	Scelta e impostazione della procedura							
5T	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
1	Il provvedimento con cui la Stazione appaltante ha deciso di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene le motivazioni di tale decisione e le stesse sono riconducibili ad una delle seguenti ipotesi: i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili; ii) implicano progettazione o soluzioni innovative; iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi; iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VII; v) in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4 dell'art. 59 D.lgs 50/2016	D.lgs. 50/16 artt. 59 comma 2 modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 e 64 Direttiva 2014/24/UE art. 30 Direttiva 2014/24/UE, art. 26 paragrafo 4 Cfr. punto 6.1, Sezione I della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 7) stabilisce nei casi che non giustificano il ricorso ad una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo, una rettifica finanziaria del 25% se l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva. La rettifica è del 10 % nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali procedure nella documentazione di gara, non ha limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli offerenti nel corso delle negoziazioni.						DIALOGO COMPETITIVO
2	L'appalto relativo ai lavori è stato affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti?	D.lgs. 50/16, art. 59 comma 1 modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017						
3	E' stato rispettato il divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi previsti dall'art. 59?	D.lgs. 50/16, art. 59 comma 1 modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017						
4	La stazione appaltante ha fatto ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori?	D.lgs. 50/16, art. 59 comma 1bis introdotto dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017						
5	Il ricorso ad affidamenti di cui al punto precedente è motivato nella determina a contrarre?	D.lgs. 50/16, art. 59 comma 1ter introdotto dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017						
6	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo?	D.lgs. 50/2016, art. 64, comma 1 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e 67 Cfr. punto 6.4, Sezione I della Checklist CE						
7	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? (per procedure avviate dal 20/05/2017 - Dlgs 56/2017) È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse	D.lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 come modificato dal Dlgs 56/2017 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 1 e 47 Cfr. punto 7.1, Sezione I della Checklist CE						N.B.Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 al. 1 punto 24.4)
8	Hanno partecipato al dialogo competitivo soltanto gli operatori economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice previa valutazione delle informazioni fornite?	D.lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 Direttiva 2014/24/EU, art. 30 Cfr. punto 6.2, Sezione I della Checklist CE						
9	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei (comunque non inferiore a n. 3) da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.lgs. 50/2016?	D.lgs. 50/2016 art. 64, comma 3, art. 91 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 1 e 65 comma 1 Cfr. punto 6.3, Sezione I della Checklist CE						
10	Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016?	D.lgs 50/2016 art. 75 Direttiva 24/2014 art. 54						Questo punto di controllo concorre alla verifica del rispetto del principio di concorrenza

11	Nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo la stazione appaltante ha indicato le sue esigenze e i requisiti richiesti, nonché i criteri di aggiudicazione e un termine indicativo della procedura?	D.lgs. 50/2016 art. 64, comma 4 e 11 Direttiva 2014/24/UE, art. 30 comma 2 Cfr. punti 6.5, 6.5.1 e 6.5.2, Sezione I della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 inal del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione, una rettifica finanziaria del 25%. La rettifica si riduce al 10% in caso di descrizione non sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Ciò si verifica quando né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'oneri descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione, determinando così un'indebita limitazione della concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti)					
12	Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti?	D.lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.6, Sezione I della Checklist CE					La parità di trattamento si esplica nel garantire simmetria informativa a tutti i partecipanti e uguali termini per la presentazione delle offerte o delle offerte modificate. Ad esempio: - la SA non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri; - la SA informa tutti i concorrenti NON esclusi delle modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara; - la SA ha concesso un termine sufficiente per ripresentare e modificare, ove opportuno, le offerte modificate.
13	Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara, la Stazione appaltante ha previsto l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo?	D.lgs. 50/2016, art. 64, comma 8 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 4 Cfr. punto 6.7, Sezione I della Checklist CE e punto 3.3 della CL CE					
14	La Stazione appaltante ha informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali?	D.lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 6 Cfr. punto 6.8, Sezione I della Checklist CE					
15	Se la Stazione Appaltante ha richiesto che le offerte fossero chiarite, precisate e perfezionate, ha garantito che tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni non abbiano modificato gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto pubblico, se le variazioni di tali aspetti, requisiti o esigenze rischiano di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio?	D.lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 6 Cfr. punto 6.9, Sezione I della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari, una rettifica finanziaria del 10% se i chiarimenti o le informazioni supplementari (in relazione ai criteri di selezione/aggiudicazione) forniti dall'amministrazione aggiudicatrice non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o non sono stati pubblicati.					
16	Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara?	D.lgs. 50/2016, art. 64, comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art.30 e 56 comma 1 Cfr. punto 6.10, Sezione I della Checklist CE (6.2 della CL CE) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 15) stabilisce che in caso di valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o di valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati, si applica una rettifica finanziaria del 10% se nella valutazione delle offerte: 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati. La rettifica è del 25% qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.					
17	Qualora l'Amministrazione abbia intrapreso con l'offerente che ha presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, una negoziazione al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta per completare i termini del contratto, è stato verificato che alla negoziazione non sia conseguita una modifica sostanziale degli elementi fondamentali dell'offerta, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo che non abbia falsato la concorrenza o creato discriminazioni?	D.lgs. 50/2016, art. 64, commi 11 e 12 Direttiva 2014/24/UE, art. 30 Cfr. punto 6.11 (Sezione I) della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 17) stabilisce in caso di negoziazione nel corso della procedura di aggiudicazione, comprese modifiche dell'offerta selezionata durante la valutazione, una rettifica finanziaria del 25% se (...) nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice negozia con uno o più offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta una modifica sostanziale dell'appalto rispetto alle condizioni iniziali indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.					La concorrenza può essere falsata quando si offrono ad esempio ad un operatore economico informazioni di cui altri non dispongono, oppure se viene concessa ad un solo operatore le possibilità di modificare/migliorare la propria offerta pur senza modificare gli elementi essenziali, se tale opportunità non è offerta a tutti i partecipanti
18	Se l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo, questi sono stati assegnati secondo le modalità stabilite?	D.lgs. 50/2016, art. 64, comma 13 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.12, Sezione I della Checklist CE					
19	I contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 59?	D.lgs. 50/16, art. 59 comma 5bis introdotto dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017					Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

C	Procedura negoziata senza bando							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
1	L'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 63 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 11.1 CL CE punto 1 e 1.1 della CL - Procedura negoziata senza previa pubblicazione La Decisione CE 3453/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce nel caso di mancata pubblicazione del bando di gara o assegnazione diretta ingiustificata (ossia procedura negoziata illegale senza pubblicazione preliminare di un bando di gara) una rettifica finanziaria del 100% se il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti (ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive). Ciò si applica anche alle assegnazioni dirette o alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, qualora non siano soddisfatti i criteri per il loro utilizzo. La rettifica è del 25% se e l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati. Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una Checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9"). L'ANAC ha pubblicato, a gennaio 2017, la Proposta di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. Con Delibera n.1097 del 26/10/2016, l'ANAC ha approvato inoltre "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"						PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
2	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è motivato dalla sussistenza di uno dei seguenti presupposti previsti:	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2						
2.1	qualora non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purché le condizioni iniziali d'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione Europea su sua richiesta;	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. a) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. a) Cfr. punti 1 e 1.1 della Checklist CE						
2.2	quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: • lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, • la concorrenza è assente per motivi tecnici, • la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. b) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. b) Cfr. punti 2 e 2.2 della Checklist CE						
2.3	nella misura strettamente necessaria, ove per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice, i termini per il ricorso ad altre procedure non possono essere rispettati?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. c) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. c) Cfr. punti 3 e 3.1 della Checklist CE						
3	Negli ultimi due casi previsti dall'ipotesi 2.2 è stato adeguatamente dimostrato dalla stazione appaltante che non esistono altri operatori economici o alternative ragionevoli sul mercato, nonché che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lettera b) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. b) Cfr. punto 2.2 della Checklist CE						
4	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è giustificato dal fatto che l'affidamento di nuovi lavori consista nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6 della Checklist CE						
5	I nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi sono conformi al progetto a base di gara, oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.1 della Checklist CE						
6	Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.2 della Checklist CE						
7	La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 6 Cfr. punto 6.3 della Checklist CE						
8	L'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.4 della Checklist CE						
9	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.5 della Checklist CE						
10	Per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6 Direttiva 24/2014, art. 32						
11	Tra quelli invitati, l'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6						

C	Specificità sottosoglia						
T	Scelta e impostazione della procedura						
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori						
1	L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 commi 1, 34 e 42 sono richiamati dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1 (come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017) art. 30, comma 1, artt. 34 e 42 Linea Guida ANAC n. 4/2016, approvata con Delibera n. 1097 del 26/10/2016					I principi richiamati dall'art 36 sono: -rotazione degli inviti e degli affidamenti; - principi di economicità', efficacia, tempestività' e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità', nonché' di pubblicità' con le modalità' indicate nel presente codice (art. 30 co.1); - Criteri di sostenibilità' energetica e ambientale (art. 34); -misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché' per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse (art. 42)
2	La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una della seguenti modalità:	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2					
2.1	per affidamenti di importi inferiori ai 40.000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Linea Guida ANAC n. 4/2016, approvata con Delibera n. 1097 del 26/10/2016. Il Dlgs 56/2017 ha previsto che l'affidamento diretto avvenga anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, eliminando quindi la frase "adeguatamente motivato"					
2.2	per affidamenti di importi pari o superiore ai 40.000 euro e inferiori a 150.000 per i lavori mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta.	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b), Dlgs. 56/2017 e dal Dlgs 32/2019 e poi modificato dalla L.55/2019. (A partire dal 20/05/2017) Il D.Lgs. 56/2017 ha portato il numero di operatori da consultare è passato da n. 5 a 15 (A partire dal 18 giugno 2019) L'art. 36 è stato modificato dal Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha previsto la consultazione di n. 3 operatori economici					
2.3	per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 Euro mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. c) e dal Dlgs 32/2019 e poi modificato dalla L.55/2019 (A partire dal 18 giugno 2019) L'art. 36 è stato modificato dal Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha previsto una soglia intermedia sino a 350.000 Euro					
2.4	per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 Euro mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. c bis, Dlgs. 56/2017 e dal Dlgs 32/2019 poi modificato dalla L.55/2019 (A partire dal 20/05/2017) Il D.Lgs. 56/2017 ha portato il numero di operatori da consultare da n. 10 a 15 (A partire dal 18 giugno 2019) L'art. 36 è stato modificato dal Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha portato la soglia minima da 150.000 a 350.000					
2.5	per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro e sino alle soglie di cui all'art. 35 mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 60	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. d) e dal Dlgs 32/2019 e poi modificato dalla L.55/2019					
3	In caso di acquisto e noleggio mezzi, la Stazione appaltante ha fatto esclusivamente ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di dieci cinque operatori economici?	D.Lgs. 50/2016, Art. 36, comma 2 lettera b)					
4	Qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di dotarsi di un regolamento disciplinante, ha rispettato quanto ivi previsto?	Linea Guida ANAC n. 4/2016, approvata con Delibera n. 1097 del 26/10/2016					
5	Il valore stimato dell'appalto è stato calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del D.lgs 50/2016 ed è stato evitato un artificioso frazionamento dell'appalto al fine di eludere l'applicazione della norma comunitaria?	D.Lgs. 50/2016, art. 35 La Decisione CE 3452/2019 final del 14.3.2019 (punto 2) stabilisce nel caso di frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture una rettifica finanziaria del 100% se Un progetto di lavori o una proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato artificialmente in diversi appalti. Di conseguenza, ciascun appalto per una parte di lavori/forniture/servizi risulta al di sotto della soglia stabilita dalle direttive, il che ne evita la pubblicazione nella GU per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione. La rettifica è deò 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati, alle stesse condizioni di cui al precedente punto 1.					
6	Ove gli operatori siano stati individuati mediante indagini di mercato l'avviso pubblico di avvio dell'indagine è stato pubblicato secondo quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.					
7	Ove gli operatori siano stati individuati mediante indagini di mercato, l'avviso contiene le indicazioni minime di cui alla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e successive modificazioni e integrazioni?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.					
8	Ove gli operatori siano stati individuati tramite elenchi appositamente costituiti, l'avviso contiene le indicazioni minime di cui alla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.					
9	Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, tali elenchi sono stati costituiti a seguito di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente o altre forme di pubblicità?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.					La pubblicazione di avvisi sul profilo del committente deve essere mantenuta almeno per almeno 15 giorni, salva la riduzione a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza

10	La stazione appaltante ha indicato nell'avviso il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito e i relativi criteri nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.					
11	Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia ritenuto di selezionare gli operatori economici, aventi i requisiti richiesti, da invitare procedendo ad un sorteggio, tale modalità di selezione è stata debitamente pubblicizzata nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.					
12	La stazione appaltante ha motivato in merito alla scelta dell'affidatario dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto equivalente?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.					Per importo fino ad euro 1.000,00 la motivazione della scelta dell'affidatario è stata espressa in maniera sintetica, eventualmente richiamando il Regolamento dell'Amministrazione anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato
13	La stazione appaltante ha fatto ricorso alla comparazione dei listini di mercato di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o dall'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.					
14	E' stato effettuato un confronto comparativo con almeno altri due preventivi forniti da altrettanti operatori economici?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.					
15	L'affidamento all'operatore economico invitato e non affidatario o il reinvito al contraente uscente è stato adeguatamente motivato dalla Stazione appaltante, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.					
16	La stazione appaltante ha provveduto all'invito contestuale di tutti gli operatori economici selezionati?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.					
17	La stazione appaltante nel caso di affidamenti diretti o mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ha verificato il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti sull'aggiudicatario? NB: Il Dlgs 56/2017 ha previsto nel caso di procedure negoziate che la Stazione appaltante effettui la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera d'invito solo sull'aggiudicatario.	D.lgs 50/2016, art. 36, comma 5 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017. La legge 55/2019 in vigore dal 18/06/2019, ha abrogato il co. 5					
18	L'esito dell'aggiudicazione è stato oggetto di pubblicazione sul profilo del Committente ?	D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 29 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017					
19	E' prevista la presentazione della cauzione definitiva a garanzia dell'offerta.	L'art. 103 - comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva					
20	In caso di esenzione dalla presentazione della cauzione è stato ottenuto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione	L'art. 103 - comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, previa miglioria del prezzo					
21	Per lo svolgimento di procedure di cui all'art. 36 del d. lgs 50/2016 comma 2 lett. a), lett. b), e lett. c) e lett c bis) la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 6					
22	Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso ad un ODA o ad una RfO ad unico fornitore						
23	Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso ad una RfO ad una pluralità di fornitori						
24	Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 per i lavori è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso ad una RfO						
25	E' il termine entro il quale deve essere presentata l'offerta è presente ed è commisurato alla complessità dell'offerta da presentare?	il termine fissato entro il quale va presentata l'offerta, rappresenta esercizio della discrezionalità dell'amministrazione, sindacabile dal giudice nei soli casi di illogicità manifesta. (TAR Brescia 12/09/2016)					
26	La richiesta per RfO è stata formulata allegando la documentazione di gara necessaria alla formulazione dell'offerta (lettera d'invito, disciplinare di gara, capitolato tecnico, etichette, ecc.)?	documentazione di gara costituente la lex specialis Punto 3.5 della CL CE					
27	Risulta sottoscritto digitalmente l'RfO da parte del giudicatario e del punto ordinante?	D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 32 comma 14 Art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement					

C	Valutazione, Aggiudicazione e Stipula						
T	Valutazione, Aggiudicazione e Stipula						
ST	Valutazione delle offerte						
1	Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferrisce l'oggetto del contratto?	<p>Direttiva 24/2014 art. 81.</p> <p>D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017.</p> <p>L'art. 77, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede che un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisca la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari</p> <p>Decreto MIT 12.02.2018: "Determinazione tariffa di iscrizione all'Albo dei commissari di gara e relativi compensi".</p> <p>L'ANAC ha pubblicato la Delibera n.1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" aggiornata con Delibera n. 4/2018.</p> <p>L'ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017).</p> <p>Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni).</p>					Nomina della Commissione Giudicatrice
2	La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di regola pari a 3 e comunque non superiore a cinque, individuati dalla Stazione appaltante?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 2.</p> <p>Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici".</p>					<p>Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 6 luglio 2018, n. 4143:</p> <p>L' art. 77, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non impone che la Commissione di gara sia necessariamente costituita da un numero dispari di commissari. Va data infatti continuità all'orientamento (sia pure non unanime) maturato in relazione all'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006 per il quale si ritiene legittima una Commissione di gara numericamente pari anche quando si ritenga che la composizione dispari di per sé risponda al principio di buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa. La violazione delle regole di formazione della commissione potrebbe essere dedotta solo qualora avesse concretamente (e non potenzialmente) inciso sugli interessi della parte che se ne assumesse pregiudicata, ciò che invece deve escludersi, come nel caso di specie, nei casi in cui la decisione sia stata presa all'unanimità.</p>
3	La composizione della Commissione con un numero di commissari pari a 5 è motivata da ragioni di particolare complessità nell'affidamento del contratto?	Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici".					
4	I commissari sono scelti tra esperti iscritti all'Albo presso l'ANAC, e nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A., da Invitalia e dai soggetti aggregatori regionali, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa Stazione appaltante e, se solo non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la Stazione appaltante ovvero, ricorrendo anche ad altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale? (Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo suindicato, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.)	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017.</p> <p>D.Lgs. 50/2016 art 78.</p> <p>Linea guida ANAC n. 5 adottata con Delibera n. 1190/2016 e aggiornata con Delibera n. 4/2018.</p>					<p>La Legge "Sblocca Cantieri" n. 55 del 14/06/2019 (di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019) specifica che l'art. 77 comma 3 relativo all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, non trova applicazione, a titolo sperimentale, fino al 31.12.2020 fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.</p> <p>Il correttivo 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 ha aggiunto: In caso di affidamenti di elevato contenuto scientifico, tecnologico e innovativo, l'ANAC può selezionare i componenti della Commissione anche tra gli esperti interni della stazione appaltante.</p> <p>Il ricorso all'Albo Anac non è tassativo in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità</p>
5	È accertato che i commissari non abbiano svolto, né svolgano alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che non rivestano il ruolo di RUP ? In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017, verificare che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia stata valutata con riferimento alla singola procedura.	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 4 modificato dal D.Lgs. 56/2017.</p> <p>Linea Guida ANAC n. 3 approvata con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007/2017.</p>					La seconda verifica richiesta nel punto di controllo è da effettuarsi dall'entrata in vigore del Dlgs 56/2017 ossia dal 20/05/2017
6	La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenuti dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 7.					
7	Al momento dell'accettazione della nomina di commissario, il soggetto incaricato ha dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 9 modificato dal D.Lgs. 56/2017</p> <p>Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea.</p> <p>La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto21) stabilisce in caso di Conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto, una rettifica del 100% se è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.</p>					<p>Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse, si tenga conto di:</p> <p>a) Linee Guida Anac n. 15 recanti «individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019;</p> <p>b) Istruzioni operative fornite dalla Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) nella linea pratica per i dirigenti recante «individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali» adottate nel 2013;</p> <p>c) Giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale esigere la dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse all'atto dell'assegnazione all'ufficio e un'ulteriore dichiarazione con riferimento ad ogni singola gara appare, oltre che troppo oneroso per le amministrazioni (potendo riguardare decine di soggetti), anche non necessario Secondo tale giurisprudenza risulterebbe sufficiente prevedere l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle circostanze dichiarate all'atto dell'assegnazione all'ufficio. Tale soluzione sarebbe in linea con il disposto dell'articolo 42 che prevede l'obbligo, non già di rendere una dichiarazione sostitutiva preventiva ogni qualvolta la stazione appaltante avvisi una procedura di selezione, bensì l'obbligo di comunicare le ipotesi di conflitto di interessi (v. Cons. Stato Sez. III, 03-07-2018, n. 4054).</p>

8	Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Prime Linee Guida ANAC su Pubblicità e Trasparenza- approvate con delibera n. 1310/2016.					La legge n. 55 del 14/06/2016 (di conversione del DL n. 32 del 18/04/2019) ha modificato il comma 1 sopprimendo il secondo, il terzo ed il quarto periodo. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 283/2019 è intervenuto in tema di violazioni e omissioni alle norme sulla trasparenza nell'ambito di procedure di gara. In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che "Nessuna delle forme di pubblicità richieste dalla legge, ai diversi fini perseguiti dalle norme in tema di trasparenza nella p.a. richiamate dall'appellante, costituisce "elemento essenziale" dell'atto di nomina dei commissari di gara, la cui mancanza –analogalemente alla violazione degli obblighi di forma prescritti appunto per gli atti formali- ne causa l'illegittimità o, addirittura, la nullità. La procedura di gara può essere inficiata soltanto dall'effettiva esistenza, in concreto, delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che l'adempimento dei detti obblighi di trasparenza e di pubblicità mira soltanto a prevenire, favorendo la conoscenza (o conoscibilità) delle diverse situazioni ivi considerate."
9	Nel caso di rinnovo della procedura di gara per annullamento dell'aggiudicazione/esclusione di concorrenti e per cause non derivanti dai vizi della composizione della Commissione, è stata riconvocata la medesima Commissione?	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 11.					
10	L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5.					
11	La tempistica di presentazione dell'offerta è stata rispettata? (Verificare il protocollo di acquisizione della busta contenente l'offerta)	D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1-2.					
12	La Stazione appaltante ha autorizzato i potenziali offerenti ad avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi? Verificare che l'operatore abbia presentato una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte l'impresa ausiliaria e l'impegno di quest'ultima verso il concorrente e la stazione appaltante, nonché una copia, originale o autentica, del contratto di avallimento.	D.Lgs. 50/2016 art. 89 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva 2014/24/EU, art. 63 . Cfr. punti 9 della sezione III della Procedure aperta della Checklist della CE. Sentenza della Corte di Giustizia C-406/14, Wrocław – Misto na prawach powiatu, paragrafo 34.					
13	La Stazione appaltante ha accertato che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016?	Art. 61 Reg. (UE) 2018/1046. D.Lgs. 50/2016, art. 42 e art. 80, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Si segnala che la Decisione CE (2019) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 100%, in caso un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia accertato tale conflitto di interessi. Cfr. punto 1 Sezione VI della Checklist CE (Conflict of interest). Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni). Sentenza della Corte di Giustizia UE - eVigilo C-538/13, paragrafi 31-47.					Vedi anche punto di controllo n. 7 di questo ST. Vedi anche punto di controllo n. 3 del successivo ST "Aggiudicazione". Documentazione da esaminare: a) dichiarazioni assenza conflitto interessi (RUP, personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, componenti Commissione di Gara); b) Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); c) Codice Etico; d) Strumento di valutazione del rischio frode; e) Whistleblowing Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse, si tenga conto di: a) Linee Guida Anac n. 15 recanti «individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019; b) Istruzioni operative fornite dalla Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) nella linea pratica per i dirigenti recante «individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali adottate nel 2015»; c) Giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale esigere la dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse all'atto dell'assegnazione all'ufficio e un'ulteriore dichiarazione con riferimento ad ogni singola gara appare, oltre che troppo oneroso per le amministrazioni (potendo riguardare decine di soggetti), anche non necessario Secondo tale giurisprudenza risulterebbe sufficiente prevedere l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle circostanze dichiarate all'atto dell'assegnazione all'ufficio. Tale soluzione sarebbe in linea con il disposto dell'articolo 42 che prevede l'obbligo, non già di rendere una dichiarazione sostitutiva preventiva ogni qualvolta la stazione appaltante avvisi una procedura di selezione, bensì l'obbligo di comunicare le ipotesi di conflitto di interessi (v. Cons. Stato Sez. III, 03-07-2018, n. 4054).
14	È stato rispettato il divieto dei concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora essi abbiano partecipato anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti? (La verifica viene effettuata sull'aggiudicatario).	D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7.					
15	Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, in conformità alle disposizioni pertinenti? (in formato elettronico dal 18 aprile 2018).	D.Lgs. 50/2016, art. 85 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva 2014/24/UE, art. 59 . Cfr. punti 6 della Sezione III della Procedura aperta della Checklist CE.					
16	Il concorrente aggiudicatario ha fornito certificati, rilasciati da organismi indipendenti, per attestare il soddisfacimento di determinate norme di garanzia di qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, o standard ambientali, accettati dalla Stazione appaltante?	D.Lgs. 50/2016 art. 87. Direttiva 2014/24/UE, art. 62. Cfr. punto 8 Sezione III della Procedura aperta della Checklist CE.					
17	L'offerta dell'aggiudicatario è corredata dalla garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito o comunque pari ad un importo proporzionato ed adeguato alla natura ed al rischio della prestazione, debitamente motivato dalla stazione appaltante? In caso di applicazione del D.lgs. 56/2017, nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) è facoltà della stazione appaltante non richiedere le suddette garanzie.	D.Lgs. 50/2016, art. 93 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017.					La specifica nel punto di controllo vige dall'entrata in vigore del Dlgs 56/2017 ossia dal 20/05/2017
18	Nel caso in cui la documentazione trasmessa dagli operatori economici fosse incompleta o non corretta o in presenza di irregolarità essenziali, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, la Stazione appaltante ha richiesto le informazioni aggiuntive entro un termine non superiore a dieci giorni ?	D.L. 50/2016, art. 83, comma 9 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva UE 24/2014, art. 56 comma 3. Cfr. punto 3 sezione III della procedura aperta della Checklist CE.					

19	Nel caso di soccorso istruttorio, è esclusa l'onerosità dell'integrazione documentale?	D.L.50/2016, art. 83, comma 9 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva UE 24/2014, art. 56 comma 3.					Il Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), entrato in vigore il 20 maggio 2017, ha modificato il testo dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 andando ad eliminare l'onerosità dell'istituto del soccorso istruttorio. L'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento risponde anche all'obbligo di conformità con i principi comunitari, volti ad una massima apertura del mercato. A tal proposito con ordinanza n. 10012/16 il TAR Lazio, nel mettere in discussione la legittimità comunitaria del soccorso istruttorio oneroso, sottoponeva alla Corte di Giustizia europea l'automatismo con il quale la stazione appaltante aveva imposto il pagamento della sanzione. In particolare, il TAR Lazio contestava l'assenza della possibilità di graduare la sanzione in ragione delle gravità riscontrate, con la conseguenza di sanzioni potenzialmente sproporzionate rispetto alla gravità del deficit documentale. La Corte di Giustizia Europea -Sezione Ottava, con Sentenza 28 febbraio 2018, dispone che il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 51 della direttiva 2004/18, i principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici, tra i quali figurano i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/17 e all'articolo 2 della direttiva 2004/18, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l'amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, invitare l'offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali ai sensi di detta normativa a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché l'importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare. Consiglio di Stato con parere n. 423/2017, non esclude la possibilità di far gravare sul concorrente le eventuali spese sostenute dalla stazione appaltante derivanti dall'aggravio procedimentale e dall'eventuale dilatazione dei tempi necessari.
20	È stato verificato che la stazione appaltante non abbia modificato i criteri di selezione, formalmente o informalmente, a seguito dell'apertura delle offerte, con conseguente illegittima accettazione o esclusione degli offerenti? (Per modifica informale si intende una modifica non formalizzata in un documento di gara. Ad esempio, l'amministrazione aggiudicatrice applica criteri di selezione diversi o aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel bando di gara e/o nella documentazione di gara, senza averli modificati formalmente mediante un'appendice al bando di gara.(Cfr. Checklist CE.)	Si segnala che la Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (PUNTO 22) prevede una rettifica del 25%, in caso un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia accertato che i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati dopo l'apertura delle offerte o sono stati applicati in modo errato. Direttiva UE 24/2014, art. 18 e 56 commi. Cfr. punto 4 Sezione III della della procedura aperta della Checklist CE.					
21	Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati, nei due giorni successivi alla data di adozione, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni delle cause di esclusione di cui all'art. 80 e dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnico-professionali? Tale obbligo è venuto meno a decorrere dall'entrata in vigore della L. 55/2019 del 14 giugno 2019.	D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017. L'articolo 29 è stato modificato dalla L. 55/2019 di conversione dei Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha eliminato la fissazione del termine dei due giorni.					L'articolo 29 è stato modificato dalla L. 55/2019 di conversione dei Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha abrogato gli obblighi di pubblicazione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara per consentire la proposizione dei ricorsi con il rito super-accelerato (rito eliminato con l'abrogazione dei relativi articoli dal codice del processo amministrativo). Rimane l'obbligo di comunicazione ai concorrenti dei provvedimenti di ammissione ed esclusione alle procedure di gara con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale (art. 76, comma 2).
22	La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc), previa verifica dei presupposti di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e alle indicazioni fornite nella Linea guida ANAC n. 2/2016, approvata con Delibera n. 1005/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 94 e art. 95 modificato dal D.Lgs. 56/2017 e Linea Guida Anac n. 2. Direttiva 2014/24/UE, art. 56, paragrafo 1. Cfr. per analogia punti 6.10 e 6.11 Sezione I (Svolgimento della procedura competitiva con negoziazione) della Checklist CE.					I presupposti di cui all'art. 94 sono i seguenti: a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14 (che si riferisce a disposizioni applicabili nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità-prezzo); b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91 (che attiene alla limitazione numero di candidati nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione)
23	Durante la valutazione della procedura di appalto sono stati identificati indicatori di frode (es. Differenza tra il valore stimato e il valore del contratto; numero esiguo di offerte presentate; piccole differenze nel prezzo per le offerte presentate; strutturati informazioni simili fornite nelle offerte; numero elevato di offerte rifiutate durante la fase di esclusione / selezione; numero di offerte anormalmente basse rigettate; offerte manipolate)?	COCOF 09/0003/00-EN del 18/02/2009. Cfr. punto 1 Sezione VII della Checklist CE.					
24	Nel caso in cui il costo del ciclo di vita sia stato scelto come metodo di valutazione dei costi, sono state rispettate le condizioni previste all'art. 96 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art. 96 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva 2014/24/UE art. 68. Cfr. punto 8 della sezione IV per le tre Procedure aperte della Checklist della CE.					
25	In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/documentazione di gara in modo da evitare esclusioni illegittime di concorrenti qualificati?	Cfr. punto 11 della Sezione III della Procedura aperta della Checklist CE.					
26	Nel caso in cui l'offerta sia stata presentata da un Raggruppamento Temporaneo e/o da un Consorzio sono state specificate nell'offerta le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati?	D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 4 modificato dal D.Lgs. 56/2017.					
27	Nell'offerta economica sono riportati i costi aziendali concernenti gli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro?	D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10 modificato dal D.Lgs. 56/2017.					il presente punto di controllo non è applicabile per le forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) (vale a dire affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta).
28	In caso di offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante ha richiesto per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di suddette spiegazioni?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 1 e 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 69, Cfr. punto 8.1 sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE. La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 20) stabilisce in caso di Rigoetto ingiustificato di offerte anormalmente basse una rettifica finanziaria del 25% se le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, ove abbia interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.					

29	La decisione di ammettere o di escludere eventuali offerte anomale è stata motivata ed esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Sentenza della Corte di giustizia - Spagna/Commissione T-402/06. Cfr. punti 8.2 e 8.4 della sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE. Si segnala che la Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 20) prevede, una rettifica del 25% in caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non ha fatto richieste per iscritto ai rispettivi offerenti o tale scambio di comunicazioni esiste ma l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.					
30	Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il RUP o la Commissione giudicatrice hanno proceduto al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai fini del calcolo della soglia di anomalia?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017.					
31	Qualora la stazione appaltante abbia escluso un'offerta anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stessa è stata esclusa unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e verificato che lo stesso non sia stato in grado di dimostrare, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE? (Verificare che l'Amministrazione abbia informato in merito la Commissione europea.)	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 7. Cfr. punto 8.3 della Sezione IV relative alla Procedura aperta della Checklist della CE. La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 20) stabilisce in caso di Rigoetto ingiustificato di offerte anormalmente basse una rettifica finanziaria del 25% se le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, ove abbia interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.					
32	L'esclusione automatica dalla gara delle offerte (in presenza unicamente di un numero delle offerte ammesse superiore a dieci), che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata esercitata quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, nonché ove così previsto nel bando? In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017 l'esclusione automatica si applica anche in presenza di offerte inferiori a 10.	D.Lgs. 50/2016, art. 35 e 97, comma 8 modificato dal D.Lgs. 56/2017.					La specifica nel punto di controllo vige dall'entrata in vigore del Dlgs 56/2017 ossia dal 20/05/2017
33	Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta?	Si segnala che la Decisione CE (2019) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 25% in caso di mancanza di trasparenza nel corso della valutazione, a esempio in caso di: • pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; • rapporto di valutazione non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti. Rifiutare l'accesso alla documentazione pertinente è un'irregolarità critica, poiché l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce la prova che la procedura di appalto è conforme alle norme applicabili. La rettifica è del 100%. Cfr punto 6.1 della Check list CEE					
34	È stata esclusa ogni forma di negoziazione o modifica delle offerte in fase di valutazione?	Si segnala che la Decisione (CE) 3452 del 14.05.20197 prevede una rettifica del 25% in caso di negoziazione durante la procedura di aggiudicazione, compresa la modifica dell'offerta vincitrice durante la valutazione. D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5.					
35	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione ha consultato per iscritto gli operatori economici in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto?	Direttiva 24/2014 articolo 33. Punto 7 sez. 1 - Cl Strumenti elettronici.					
36	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la presentazione delle offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5. Direttiva 24/2014 articolo 33.					
37	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, le offerte sono state presentate per iscritto e il loro contenuto non è stato reso pubblico sino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5. Direttiva 24/2014 articolo 33.					
ST	Aggiudicazione						
1	La Stazione appaltante ha documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 99, comma 4. In riferimento alle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell'affidamento, le disposizioni contenute nell'art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC ha pubblicato con Determinazione n. 1005 del 21/09/2016 le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa". Aggiornata con la Delibera n. 424 del 2 maggio 2018. Cfr punto 6.1 della Check list CEE					

2	L'Amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l'appalto in conformità agli artt. 94 e ss. D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 modificati dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva 2014/24/UE, artt. 66, 67, 68 e 69. Cfr. per analogia punto 6.12, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Procedura competitiva con negoziazione della Checklist CE. Si segnala che la Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 9) prevede una rettifica del 10% nel caso in cui i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri non sono stati seguiti durante la valutazione delle offerte, o in tale valutazione sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. Laddove i due casi di cui sopra hanno avuto un effetto discriminatorio o hanno favorito l'offerta vincente, l'irregolarità è considerata grave e la rettifica è del 25%.					Dall'entrata in vigore del Dlgs 56/2017 ossia dal 20/05/2017 verificare la diversità delle condizioni applicate.
3	La Stazione appaltante ha previsto misure per evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici?	D.Lgs. 50/2016, art. 42, comma 1.					In particolare il rispetto della parità di trattamento attiene ai seguenti elementi: a) la Stazione Appaltante non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri; b) la Stazione Appaltante informa tutti i concorrenti NON esclusi delle modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara; c) la Stazione Appaltante ha concesso un termine sufficiente per ripresentare e modificare, ove opportuno, le offerte modificate
4	La Stazione appaltante ha redatto una Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto contenente le seguenti informazioni previste dall'art. 99 del D.Lgs. 50/2016: - nome e l'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; - nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; - nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; - motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse il nome dell'aggiudicatario e le - ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare e i nomi degli eventuali subappaltatori? Il presente punto di controllo è applicabile in caso di appalto o accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione	D.Lgs. 50/2016, art. 99 comma 1. Direttiva 24/2014 articolo 87. Si segnala che la Decisione CE (2019) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 25% in caso di mancanza di trasparenza nel corso della valutazione/aggiudicazione, ad esempio in caso di: - pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; - rapporto di valutazione non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti. Ridurre l'accesso alla documentazione pertinente è un'irregolarità critica, poiché l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce la prova che la procedura di appalto è conforme alle norme applicabili. La rettifica è del 100%.					
5	La Stazione appaltante ha adottato l'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica dei requisiti prescritti da bando/avviso?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 7.					Cons. Stato, V, 15 marzo 2019, n. 1710: "l'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 – al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali – ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della 'aggiudicazione provvisoria', ma distingue solo tra – la 'proposta di aggiudicazione', che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell'art. 32, co.5, e che ai sensi dell'art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile, – la 'aggiudicazione' tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione [...]"
6	Il contratto è stato aggiudicato all'offerente selezionato dalla Commissione giudicatrice?	Cfr. punto 9.1 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE. Cfr. punto 10, Sezione III relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE.					
7	Il candidato vincitore soddisfa / rispetta i criteri di selezione / motivi di esclusione stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando/ documentazione di gara?	La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 14) stabilisce una rettifica finanziaria del 25% nel caso in cui , dopo l'apertura delle offerte, durante la fase di selezione, i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati sottoposti a modifica o sono stati applicati in maniera errata , così da comportare l'accettazione di offerte che non avrebbero dovuto essere accettate (o il rigetto di offerte che avrebbero dovuto essere accettate) se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.					
8	L'aggiudicatario possiede la qualificazione di categoria prevista dal bando/avviso adeguata per l'incarico da assumere?	D.Lgs. 50/2016, art. 45 .					
9	La Stazione appaltante ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti dal bando/avviso?	D.Lgs. 50/2016, art. 83 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva CE 24/2014 articolo 58. AVCPASS.					
10	La Stazione appaltante ha verificato che non sussistano cause di esclusione dell'operatore aggiudicatario ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016? Tali cause sono state valutate secondo quanto indicato nella Linea guida ANAC n. 6 adottata con Delibera n. 1293/2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017? Nel caso di configurazione di cause di esclusione, la Stazione appaltante ha comunicato tempestivamente all'Autorità le informative sui relativi provvedimenti, di cui al paragrafo 4.1 della Linea guida ANAC n. 6 I mezzi di prova richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice presentati dagli offerenti, per verificare l'assenza di cause di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione, sono conformi alle previsioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, artt. 80 e 86 modificati dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva 24/2014 articoli 57 e 60. CL CE punto 1 sez. III - Selezione qualitativa degli offerenti e punto 5 Sezione III della Procedura aperta . Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni). Linea guida ANAC n. 6 adottata con Delibera n. 1293/2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017: indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.					1 CASELLARIO GIUDIZIALE Condanne con sentenza definitiva per: a) delitti, consumati o tentati, inerenti la partecipazione ad organizzazione criminale quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio. In particolare : I) associazione a delinquere (416, 416-bis c.p.); II) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); III) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); IV) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 153); b) delitti, consumati o tentati, inerenti la corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico. In particolare: I) delitti di Concussione e Corruzione (artt. 317-322 bis c.p.); II) Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.); III) Turbata libertà degli incanti (353 c.p.); IV) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.);V) Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.); VI) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 c.p.); VII) Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.); VIII) Corruzione tra privati (3635 c.c.) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (5) ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro; e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 648 bis- 648 ter.1 c.p.); f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio g) a decorrere dalla vigenza del D.Lgs 56/2017, reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. 2) CERTIFICATO CARICHI PENDENTI (con riferimento ai provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. e di cui al paragrafo 2.2. delle Linea Guida dell'A.N.A.C. n. 6, come da ultimo modificate con determinazione n. 1008). 3) CERTIFICAZIONE ANTITAFIA a) Comunicazione per Contratti di servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 209.000,00 Euro (IVA esclusa) b) informativa per Contratti di servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore alla soglia comunitaria (200.000,00, IVA esclusa); 4) CERTIFICATO REGOLARITA' FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE; 5) DURC 6) VISURA REGISTRO IMPRESE (verifica assenza di procedure concorsuali); 7) CASELLARIO INFORMATICO ANAC (assenza iscrizioni di violazioni); 8) CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PENDENTI DA REATO (assenza divieto di contrarre con la pubblica amministrazione). 9) CERTIFICAZIONE OTTEMPERANZA (circa la Regolarità dell'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili l. 68/99).
11	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai seguenti soggetti: - all'aggiudicatario, - al concorrente che segue nella graduatoria, - agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, - a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno presentato impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, - a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?	D.Lgs. 50/2016, art. 76, comma 5.					

12	La stazione appaltante ha comunicato entro un termine non superiore ai 5 giorni l'esclusione degli offerenti esclusi? In caso di applicazione del D.lgs. 56/2017 la stazione appaltante deve dare comunicazione dell'esclusione a tutti i candidati.	D.lgs. 50/2016, art. 76, comma 5 modificato dal D.lgs. 56/2017. Direttiva UE 24/2014 art. 55 modificato dal D.lgs. 56/2017, Cfr. punto 9.2, Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE.						La specifica nel punto di controllo vige dall'entrata in vigore del D.lgs 56/2017 ossia dal 20/05/2017
13	I risultati della procedura dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità di cui all'art. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro? In caso di applicazione del D.lgs. 56/2017 i 30 giorni si conteggiano dalla conclusione del contratto.	D.lgs. 50/2016, artt. 72, 98, comma 1 modificati dal D.lgs. 56/2017, artt. 63 e 153, comma 2. Linee guida ANAC sulla Trasparenza. Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 Direttiva CE 24/2014 artt. 50 e 51. Cfr. punto 9.3 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE						La specifica nel punto di controllo vige dall'entrata in vigore del D.lgs 56/2017 ossia dal 20/05/2017
14	In caso di appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione, la Stazione appaltante ha inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea un avviso di aggiudicazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione o, in caso di avvisi raggruppati, entro trenta giorni dalla fine del trimestre?	D.lgs. 50/2016, art. 98, comma 4. Direttiva CE 24/2014 artt. 50 e 51.						
15	Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento? (Verificare che l'Autorità di Gestione del PO sia stata informata del ricorso e dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura di appalto)	D.lgs. 104/2010, art. 120 (comma modificato dall'art. 1 punto 22 della legge di conversione del decreto-legge sblocca-cantieri n. 55 del 14 giugno 2019). Cfr. punto 10.1 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE.						
16	Esistono procedure giudiziarie in corso? Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della procedura di appalto e/o sull'esecuzione del contratto e relativa ammissibilità della spesa? (Acquisire informazioni sullo stato di eventuali procedure giudiziarie)	Cfr. punto 10.2 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE.						
17	La durata dell'accordo quadro rispetta i termini dei 4 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per i settori speciali? (In caso di durata superiore, verificare che la stessa sia stata debitamente giustificata dalla stazione appaltante.)	D.lgs. 50/2016, art. 54 comma 1. Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2. Cfr. punto 2, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						
18	Nei settori ordinari, i contratti basati su un accordo quadro sono stati aggiudicati conformemente alle procedure stabilite dal D.lgs. 50/2016 (art. 54 co. 2-3-4) e sono stati applicati solo tra amministrazioni aggiudicatrici, indicati nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo concluso?	D.lgs. 50/2016, art. 54 comma 2 -3-4. Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2. Cfr. punto 3, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						
19	Il contratto di appalto non comporta in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro?	D.lgs. 50/2016, art. 54 comma 2. Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.2 subpar. 3. Cfr. punto 4, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						
20	In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con un solo operatore, l'aggiudicazione è avvenuta entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro stesso?	D.lgs. 50/2016, art. 54, comma 3. Cfr. punto 5, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE						
21	In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con più operatori economici, l'aggiudicazione è avvenuta secondo una delle seguenti modalità:	D.lgs. 50/2016, art. 54, comma 4. Cfr. punto 6 e 7, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						
21.1	senza la riapertura del confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro. In tal caso verificare se i documenti di gara contengono tutti i termini che disciplinano la prestazione di lavori e le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici, parte dell'accordo, effettuerà la prestazione;	D.lgs. 50/2016, art. 54, comma 4. Cfr. punto 6 e 7, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						
21.2	con la riapertura del confronto competitivo per solo specifici lavori, servizi e forniture previsti nei documenti di gara;	D.lgs. 50/2016, art. 54, comma 4. Cfr. punto 6 e 7, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						
21.3	con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione di lavori.	D.lgs. 50/2016, art. 54, comma 4. Cfr. punto 6 e 7, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE						
22	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, i confronti competitivi si sono basati sulle stesse condizioni applicate per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, e/o su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro?	D.lgs. 50/2016, art. 54, comma 5. Direttiva 24/2014 articolo 33.						
23	Prima di procedere all'asta elettronica, la Stazione appaltante ha effettuato la valutazione completa delle offerte nel rispetto dei criteri stabiliti dai documenti di gara e della relativa ponderazione?	D.lgs. 50/2016, art. 56, comma 5 modificato dal D.lgs. 56/2017. Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 3 della Sezione IV della Procedura ristretta della Checklist CE.						AGGIUDICAZIONE NEL CASO DI RICORSO AD UN'ASTA ELETTRONICA

24	Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, utilizzando a decorrere dalla data e ora previste, le istruzioni contenute nell'invito?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11.</p> <p>Direttiva UE n. 24/14, art. 35.</p> <p>Cfr. punto 1, Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.</p> <p>La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti.</p> <p>La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.</p>					
25	L'invito a partecipare all'asta elettronica indica il calendario di ogni fase dell'asta?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 15.</p> <p>Direttiva UE n. 24/14, art. 35.</p>					
26	L'invito a partecipare all'asta elettronica è corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta e contiene la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 12</p> <p>Direttiva UE n. 24/14, art. 35</p> <p>Cfr. punto 3, Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE</p> <p>La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti.</p> <p>La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.</p>					
27	L'asta elettronica è iniziata non prima dei due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11.</p> <p>Direttiva UE n. 24/14, art. 35.</p> <p>Cfr. punto 2 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.</p> <p>La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti.</p> <p>La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.</p>					
28	Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica è stata garantita la comunicazione in tempo reale agli offerenti di tutte le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13.</p> <p>Direttiva UE n. 24/14, art. 35.</p> <p>Cfr. punto 4 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.</p>					
29	Durante lo svolgimento dell'asta elettronica è stato rispettato il divieto di rendere nota l'identità degli offerenti?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13.</p> <p>Direttiva UE n. 24/14, art. 35.</p>					
30	L'asta elettronica è stata dichiarata chiusa secondo una o più delle seguenti modalità: - alla data e ora preventivamente indicate; - quando l'amministrazione non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; - quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto?	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 14.</p> <p>Direttiva UE n. 24/14, art. 35.</p> <p>Cfr. punto 5, Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE</p> <p>La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti.</p> <p>La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.</p>					

31	L'asta elettronica è stata aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: - esclusivamente sul prezzo, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo; - sul prezzo o sui nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia?	D.lgs. 50/2016, art. 56, comma 3. Direttiva UE n. 24/14, art. 35. La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 15) stabilisce una rettifica finanziaria del 10% se nella valutazione delle offerte: 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati. La rettifica è del 25% Qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.					
32	Dopo aver dichiarato chiusa l'asta elettronica, la Stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?	D.lgs. 50/2016, art. 56, comma 16. Direttiva UE n. 24/14, art. 35 .					
33	Laddove la presentazione di offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, la Stazione appaltante: a) lo ha stabilito nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; b) ha indicato nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo?	D.lgs. 50/2016, art. 57 comma 3. Direttiva 2014/24/UE, art. 36. Cfr. punto 1, Sezione IV (Cataloghi Elettronici) della Checklist CE La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.					CATALOGHI ELETTRONICI
34	Nel caso di accordo quadro concluso con più di un operatore economico dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, risulta conforme con le previsioni dell'art. 57 comma 4 del D.lgs. 50/2016 la previsione, da parte delle stazioni appaltanti, che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati?	D.lgs. 50/2016, art. 57 comma 4. Direttiva 2014/24/UE, art.36. Cfr. punto 2, Sezione IV (Cataloghi Elettronici) della Checklist CE La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati29 previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.					

ST	Stipula del contratto						
1	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, secondo una delle seguenti modalità previste ex art. 32, comma 14 e 14bis del D.Lgs. 50/2016: - con atto pubblico notarile informatico, - in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante, - in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante, - mediante scrittura privata, - mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14 e 14 bis introdotto dal D.Lgs. 56/2017.					
2	Il contratto è stato sottoscritto da soggetti con poteri di firma?	D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8.					
3	Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito?	Art. 1398 del Codice civile. Legge 7 agosto 1990, n. 241.					
4	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto o con l'offerta aggiudicataria?	D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8. Legge 7 agosto 1990, n. 241.					
5	Nel quadro della prevenzione dei conflitti di interesse, è stata acquisita la firma del Patto di integrità?	D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8. Legge n. 190/2012, art. 1 comma 17.					
6	Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (anche eventualmente nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti)?	Legge n. 136/2010, art. 3.					
7	L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una cauzione/fidejussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (es. pari al 10% dell'importo contrattuale)? Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018	D.Lgs. 50/2016, artt. 103 e 104 comma 9 modificati dal D.Lgs. 56/2017. D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.					in vigore dall'applicazione del DM n. 31 del 19/01/2018
8	Il contratto riporta il CIG e il CUP?	Legge n. 136/2010, art. 3.					
9	La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata acquisita (es. Documentazione relativa alle autocertificazioni del primo e secondo classificato, DURC, SQA)?	D.Lgs. 50/2016, artt. 80 e 86 modificati dal D.Lgs. 56/2017 .					La legge n. 55 del 14/06/2016 (di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019) ha inserito il comma 2bis
10	Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, la stazione appaltante ha verificato l'insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011? Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria la stazione appaltante ha accertato l'insussistenza altresì dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e 91 del medesimo decreto?	D.Lgs. 50/2016 artt. 80 comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017. D.Lgs. 159 del 2011 e s.m.i. e successivo aggiornamento con la legge 17 ottobre 2017, n. 161. Art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019.					DOCUMENTI ESAMINATI - Comunicazione antimafia (per appalti tra 150.000,00 € e le soglie di cui all'art. 35 com. 1 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017) - Informazione antimafia (per appalti pari o superiori alla soglia comunitaria)
11	Il contratto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 e 9.					
12	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni, è stato verificato che: - sussista un caso di presentazione/ammissione di una sola offerta, in assenza di proposte tempestive di impugnazioni del bando o della lettera di invito ovvero in caso di impugnazione respinte in maniera definitiva, - trattasi di appalto basato su un accordo quadro; appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lettera b) e di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10 modificato dal D.Lgs. 56/2017.					
13	In caso di ricorso all'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare, la stipula del contratto è avvenuta non prima di venti giorni dalla notificazione di tale istanza e comunque a seguito del provvedimento del giudice sull'istanza medesima?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 11					
14	Il contratto è stato approvato dalla Stazione Appaltante qualora sia previsto dall'ordinamento interno della stessa?	D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8. Artt. 1655 e ss. Del codice civile.					
15	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	Legge 20/1994 e s.m.i., art. 3.					
16	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (es. eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico, perdita di finanziamenti UE)?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8.					

C	Esecuzione del contratto e varianti						
T	Esecuzione e chiusura del contratto						
ST	Nomina del Direttore lavori e altri referenti						
1	La nomina del Direttore dei Lavori è stata effettuata con atto formale? (In caso di affidamento a soggetti esterni dell'incarico di Direttore dei lavori, verificare che l'atto di nomina specifichi il possesso dei requisiti da parte del soggetto incaricato. In particolare per il conferimento di incarichi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro, verificare che la Stazione appaltante abbia proceduto alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito)	D.Lgs. 50/2016, art. 111 come modificato dal Dlgs 56/2017 Decreto n. 49 del 7/03/2018					L'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017, prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti siano approvate le linee guida che individuano le modalità di svolgimento delle attività di controllo di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto. Fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto, si applicano gli artt. 178-210 del DPR 207/2010. Al riguardo l'ANAC ha pubblicato la Proposta di Linea guida recante "Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto". Con il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – è stato approvato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», è stato pubblicato in GU Serie Generale n. 111 del 15-05-2018 ed entra in vigore il 30 maggio 2018. Nel caso in cui siano state certificate le spese relative al conferimento incarico, compilare la Check List specifica"
2	Nel caso in cui il RUP non svolga anche le funzioni di Direttore dei lavori è presente almeno una delle seguenti condizioni: - prestazioni di importo superiore a 500.000 Euro, - particolare complessità degli interventi sotto il profilo tecnologico, - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico), - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, - ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quelle cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento	Dlgs 50/2016 art. 111 Linea Guida ANAC n. 3 e s.m.i. approvata con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007/2018.					
3	Nel caso di affidamento delle attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1					Il punto va verificato e va compilata la specifica Check list in caso di certificazione di spese relative all'incarico de quo
4	Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, l'affidamento diretto al progettista della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è motivato da particolari ragioni ed è previsto espressamente dal bando di gara della progettazione? Il Dlgs. 56/2017 in vigore dila 20/05/2017 ha ampliato l'applicazione anche al direttore dell'esecuzione.	D.Lgs. 50/2016, art. 157, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017					
5	È stato rispettato il divieto di affidare per mezzo di contratti a tempo determinato o di procedure diverse da quelle previste dal D.Lgs. 50/2016, le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e altre attività di supporto? Il Dlgs. 56/2017 in vigore dila 20/05/2017 ha ampliato l'applicazione anche al direttore dell'esecuzione.	D.Lgs. 50/2016, art. 157, comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017					
ST	Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari						
1	L'esecutore dei lavori ha costituito e presentato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante in caso di danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti o opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?	D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 7					Il Dlgs 56/2017 ha modificato l'art 103 ma tali modifiche non impattano sul comma 7
2	Al fini dell'esecuzione dei lavori, la designazione di un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 48, nei commi 17, 18 e 19, o per fatti o atti sopravvenuti? (Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.)	D.Lgs. 50/2016, art.48, commi 17, 18 e 19. I commi 17 e 18 sono stato modificati dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019					L'applicazione dei commi 17 e 18 riformulati si applica a partire dal 15/08/2020 Comma 17 Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. Riformulato: Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. Comma 18 Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. [RIFORMULATO: Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.]

3	In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario? (In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.)	D.Lgs. 50/2016, art. 205, comma 1					
4	Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante nelle seguenti ipotesi: - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori che si intende subappaltare; - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80	D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017					SUBAPPALTO
5	Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori?	D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga al presente comma il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il limite così imposto in via generale deve essere disapplicato in seguito a Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18 La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 13) stabilisce in caso di Limitazione ingiustificata dei subappalti, una rettifica del 5% se la documentazione di gara (ad esempio le specifiche tecniche) impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto definita in termini astratti come una certa percentuale dello stesso, indipendentemente dalla possibilità di verificare le capacità dei potenziali subappaltatori e senza menzionare il carattere essenziale dei compiti che ne sarebbero interessati.					
6	L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto?	D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 7					
7	Al momento del deposito del contratto presso la SA l'affidatario ha trasmesso unitamente al contratto: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice appalti in relazione alla prestazione subappaltata - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.	D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 7					
8	Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini di prestazione che in termini economici?	D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 7					
9	L'affidatario (ovvero i soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzi) che si avvale del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo con il titolare del subappalto a norma dell'art. 2359 del codice civile?	D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 18					
10	Se l'importo del contratto di subappalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 Euro è stata richiesta l'informazione antimafia?	D.Lgs. 159/2011, art. 91 comma 1					
11	La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto?	D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1					SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
12	Il verbale di sospensione dei lavori riporta l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori in via temporanea?	D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1					
13	Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale con successiva sottoscrizione del verbale di ripresa da parte del direttore dell'esecuzione e l'appaltatore?	D.Lgs. 50/2016, art. 107, commi 3					
14	Laddove l'esecutore abbia richiesto una proroga alla scadenza del termine contrattuale per cause non a lui imputabili, il responsabile del procedimento ha accolto l'istanza?	D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 5					
15	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?	D.Lgs. 50/2016, art. 100 comma 1 modificato dal D.Lgs. 20/2017 Linea Guida ANAC n. 3 La Direttiva CE 3452/2019 (punto 23) stabilisce in caso di modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi servizi/forniture (eventuali) derivanti dalle modifiche.					VARIANTI E MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO

16	<p>Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:</p> <p>a) modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili;</p> <p>b) lavori supplementari che si sono da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultati impraticabili per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; - comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; <p>c) varianti in corso d'opera dovute a circostanze imprevedibili e imprevedibili;</p> <p>d) sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d);</p> <ul style="list-style-type: none"> - una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera al); - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; - nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei subappaltatori; <p>e) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4</p>	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017</p> <p>La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 23) stabilisce in caso di Modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi servizi/forniture (eventuali) derivanti dalle modifiche.</p>					
17	<p>In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non sia da considerarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modifica introduce condizioni che, se contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi; - la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; - la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; - la modifica comporta la sostituzione del contraente iniziale nei casi diversi da quelli previsti all'art. 106, comma 1 lett. D) 	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4</p> <p>Direttiva 2014/24/UE art. 72</p> <p>Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Checklist CE</p> <p>Sentenza della Corte di giustizia UE - Succhi di Frutta C-496/99P, paragrafi 116 e 118</p> <p>Sentenza della Corte di giustizia - Commissione/Francia C-340/02, Sentenza della Corte di giustizia - eVigilo C-538/13 paragrafi 31-47</p> <p>La Decisione CE(2019) 3452 final del 14.5.2019 prevede una rettifica del 25% dell'importo del contratto iniziale e nuovi lavori / forniture / servizi (se presenti) in caso di modifica sostanziale degli elementi del contratto (come il prezzo, la natura delle opere, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali utilizzati) se la modifica rende il contratto attuato materialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica sarà considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.</p> <p>Le modifiche agli elementi del contratto non saranno considerate come un'irregolarità soggetta a una rettifica finanziaria qualora siano rispettate le condizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, vale a dire:</p> <p>a) il valore delle modifiche è inferiore a entrambi i seguenti valori:</p> <p>(i) le soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24 / UE ;</p> <p>(ii) il 10% del valore contrattuale iniziale per gli appalti di servizi e forniture e inferiore al 15% del valore iniziale del contratto per gli appalti di lavori.</p> <p>b) la modifica non altera la natura generale del contratto o dell'accordo quadro .</p> <p>Qualsiasi aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto originario determina una rettifica del 25% del contratto iniziale e il 100% delle relative modifiche del contratto (aumento di prezzo).</p>					
18	<p>Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c), la Stazione appaltante, per contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, ha provveduto, rispettivamente, a pubblicare un avviso sulla GUUE o a darne pubblicità in ambito nazionale?</p>	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017</p>					
19	<p>Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto del valore della modifica, che deve essere al di sotto sia delle soglie di cui all'art. 35 sia del 15% del valore iniziale del contratto?</p>	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017</p>					La percentuale è passata dal 10% al 15% con il D.Lgs. 56/2017
20	<p>La Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto, di cui all'art. 106, entro 30 giorni dal loro perfezionamento ?</p>	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 8</p>					
21	<p>Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di imporre all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario?</p>	<p>D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12</p>					
22	<p>Nel caso di cui al punto precedente, sono state rispettate le disposizioni di cui al comma 4 dell'art 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?</p>	<p>D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", art. 8 comma 4</p>					<p>Art. 8 co. 4 DM 49/2018</p> <p>Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Al fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.</p>

23	In caso di riduzione delle finalità del contratto, vi è stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	Cfr. 2 della Sezione V (esecuzione del contratto) della Checklist CE La Decisione CE(2019) 3452 final del 14.5.2019 prevede una rettifica del 25% dell'importo del contratto iniziale e nuovi lavori / forniture / servizi (se presenti) in caso di modifica sostanziale degli elementi del contratto (come il prezzo, la natura delle opere, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali utilizzati) se la modifica rende il contratto attuato materialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica sarà considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. Le modifiche agli elementi del contratto non saranno considerate come un'irregolarità soggetta a una rettifica finanziaria qualora siano rispettate le condizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, vale a dire: a) il valore delle modifiche è inferiore a entrambi i seguenti valori: (i) le soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24 / UE ; (ii) il 10% del valore contrattuale iniziale per gli appalti di servizi e forniture e inferiore al 15% del valore iniziale del contratto per gli appalti di lavori. b) la modifica non altera la natura generale del contratto o dell'accordo quadro . Qualsiasi aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto originario determina una rettifica del 25% del contratto iniziale e il 100% delle relative modifiche del contratto (aumento di prezzo).					
24	Qualora le variazioni comportino prestazioni non previste e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, i nuovi prezzi sono stati definiti conformemente alle indicazioni di cui all'art. 23, comma 5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", art. 8 comma 5					
25	La revisione dei prezzi è stata realizzata in coerenza con quanto previsto nei documenti di gara e con il D.Lgs. 50/2016, art. 106?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017					
26	Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state valutate sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 lettera a) modificato dal D.Lgs. 56/2017					
27	La Stazione appaltante ha autorizzato le varianti in corso d'opera?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 modificato dal D.Lgs. 56/2017					ULTERIORI CONTROLLI SULLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA
28	Il RUP ha comunicato all'Osservatorio, di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti modifiche al contratto entro 30 giorni dalla loro approvazione: - le varianti in corso d'opera nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, - le varianti di valore inferiore o pari al 10% dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (nel caso di applicazione del Dlgs 56/2017)?	D.Lgs. 50/2016 , art. 213 modificato dal D.Lgs. 56/2017 D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 14, modificato dal D.Lgs. 56/2017					Il secondo caso indicato nel punto di controllo si deve verificare dall'entrata in vigore del Dlgs 56/2017 ossia dal 20/05/2017
29	Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo pari o superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificate all'ANAC, congiuntamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione ?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 14 modificato dal D.Lgs. 56/2017					
30	La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d): - previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile; - causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza; - l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d) modificato dal D.Lgs. 56/2017					SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE
31	L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti dai documenti di gara purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs. 56/2017					
32	I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016? Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei di: intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione del contratto) della Checklist della CE Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%). Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del valore dell'appalto iniziale. Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione", che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni dell'applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto.					LAVORI SUPPLEMENTARI
33	È stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7 La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 23) stabilisce in caso di Modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi lavori (se previsti) derivanti dalle modifiche. Le modifiche agli elementi dell'appalto non si considerano tuttavia un'irregolarità soggetta a rettifica finanziaria se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 2, ossia: a) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: i) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE46, e ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; e b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro? 2) Sussiste una modifica sostanziale degli elementi dell'appalto (come il prezzo, la natura dei lavori, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali) se la modifica rende il contratto attuato materialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica sarà considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.					

34	È stato acquisito un nuovo CIG?	Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 di aggiornamento della precedente determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.						
35	L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11						PROROGHE
36	La proroga è stata istituita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di una nuova gara di selezione di un altro contraente?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11						
37	Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice?	Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194						
38	È stato verificato che il contratto preveda l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni e prezzi già pattuiti, ovvero più favorevoli per la Stazione appaltante?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11						
57	Collaudo e chiusura del contratto							
1	È stato redatto un certificato di ultimazione dei lavori da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le tempistiche previste?	D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", art. 12						
2	È stato eseguito il collaudo sui lavori realizzati al fine di accertarne la coerenza con le previsioni e delle pattuizioni contrattuali?	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Al sensi dell'art. 102, comma 8, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti saranno disciplinate le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, compresi i casi in cui il Certificato di collaudo potrà essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione. Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, si applica l'art. 216 comma 16. Modificato dall'art. 1, comma 20, lettera v), della legge n. 55 del 2019						
3	Il collaudo finale ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di particolare complessità per quali tale termine è di massimo un anno?	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017						La verifica di conformità è stata introdotta dal Dlgs 56/2017 ed entra in vigore dal 20/05/2017
4	Il Certificato di collaudo è stato sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori nei seguenti casi: - per i contratti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, per tutti i casi espressamente individuati dall'art. 102, comma 8; - per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se la stazione appaltante ne esercita la facoltà. In tal caso, verificare che il Certificato di regolare esecuzione sia emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 2 Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017						
5	Esiste un atto formale di approvazione del collaudo?	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
6	L'incaricato al collaudo è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto? (Verificare che nell'atto di nomina sia specificato che il soggetto incaricato possiede i requisiti previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.) In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017 l'incaricato della verifica di conformità, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, deve essere iscritto all'albo dei collaudatori nazionali o regionali di pertinenza come previsto dal comma 8 dell'art. 102.	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 6 modificato dal D.Lgs. 56/2017						L'ulteriore verifica è stata introdotta dal Dlgs 56/2017 ed entra in vigore dal 20/05/2017
7	Nel caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno di collaudo è stato affidato secondo le procedure previste 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 102 comma 6 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
8	La Stazione appaltante ha accertato l'assenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 102, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per il conferimento dell'incarico di collaudo?	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 7 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
9	La Stazione appaltante si è rivalsa della la cauzione per provvedere al pagamento in caso di inadempienze dell'aggiudicatario derivanti dall' inosservanza di norme dei contratti collettivi, di Leggi sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017						INSERIRE ANCHE IN BENI E SERVIZI
10	Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria, ai fini della liquidazione della rata di saldo, il titolare del contratto ha stipulato una polizza indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o derivanti da gravi difetti costruttivi?	D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 8 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
11	Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria, l'esecutore dei lavori ha altresì stipulato una polizza assicurativa decennale di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo?	D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 8 modificato dal D.Lgs. 56/2017						

C	Spese ammissibili e pagamento						
T	Spese ammissibili e pagamento						
ST	Spese ammissibili e pagamento						
26	<p>Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo; - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato; - il prezzo del materiale usato è inferiore al costo di materiale simile nuovo; - le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti?. 	<p>Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018</p> <p>Art. 25 DPR n. 66 del 10-03-2025</p>					ACQUISTO DI MATERIALE USATO
27	Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) ha rispettato le seguenti condizioni di cui all'art. 19 del DPR n.22 del 05-02-2018?	<p>Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018</p> <p>Art. 25 DPR n. 66 del 10-03-2025</p>					LOCAZIONE FINANZIARIA
28	Nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia stato il concedente:						LOCAZIONE FINANZIARIA
29	Il cofinanziamento è stato utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria?						LOCAZIONE FINANZIARIA
30	I contratti di locazione finanziaria hanno comportato una clausola di riacquisto?						LOCAZIONE FINANZIARIA
31	I contratti di locazione finanziaria hanno previsto una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto?						LOCAZIONE FINANZIARIA
32	In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si è impegnato a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo?						LOCAZIONE FINANZIARIA
33	L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, ha costituito la spesa ammissibile al cofinanziamento?						LOCAZIONE FINANZIARIA
34	L'importo massimo ammissibile è inferiore al valore di mercato del bene dato in locazione?						LOCAZIONE FINANZIARIA
35	L'aiuto versato al concedente è stato utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale?						LOCAZIONE FINANZIARIA
36	Il concedente ha dimostrato che il beneficio dell'aiuto è stato trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti?						LOCAZIONE FINANZIARIA
37	Nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia stato l'utilizzatore:						LOCAZIONE FINANZIARIA
38	I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, hanno costituito la spesa ammissibile?						LOCAZIONE FINANZIARIA
39	nei casi di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non è stato superiore al valore di mercato del bene?						LOCAZIONE FINANZIARIA

CHECKLIST APPALTI OPERE PUBBLICHE

[illegible]

	Testo	Riferimento normativo	Esito	Rettifica Finanziaria SI/No	Documenti esaminati	Indicazione
1	Se nell'attuazione della procedura rileva il rispetto del principio DNSH, la resa a prova di clima delle infrastrutture e il rispetto delle altre normative ambientali rilevanti compilare la Checklist audit operazioni DNSH e aspetti ambientali (Allegato 21.L)					
2	Se la spesa relativa alla procedura è stata dichiarata sulla base delle opzioni semplificate di costo compilare la Checklist audit operazioni Opzioni di Costo Semplificate (21.M)					
3	Se nell'attuazione della procedura rileva il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione compilare la Checklist audit operazioni Pari Opportunità (Allegato 21.N)					
4	Se nell'attuazione della procedura rileva la verifica degli aiuti di Stato, compilare la Checklist audit operazioni Aiuti di Stato (Allegato 21.O)					
5	Se nell'attuazione della procedura rileva la verifica dello status di PMI, compilare la Checklist audit operazioni Status PMI (Allegato 21.P)					